



ACCORDO QUADRO PER SERVIZIO DI SOSTITUZIONE MASSIVA CONTATORI

CUP F37J22000010007

Digital4zero - Digitalizzazione delle reti e riduzione delle perdite idriche

Regione Toscana ex A.T.O. 2 - Comuni oggetto di intervento



TAVOLA/ELABORATO	NOME ELABORATO	SCALA
	CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO	- DATA 04/09/2023

Settore: INGEGNERIE TOSCANE <i>Designing hydraulic infrastructure</i>	Sede legale Via R. Lambruschini 33, 50134 - Firenze	Sede amministrativa Via A. Bettatalla 1, 56126 - Pisa	N. iscrizione R.I./C.F./P.iva: 06111950488 Pec: ingegnerietoscane@pec.it	ingegnerietoscane.net	
DIRETTORE TECNICO INGEGNERIE TOSCANE: - dott. Ing. Giovanni Simonelli	RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO: - dott. Ing. Paolo Carmignani				

REV	DATA	DESCRIZIONE/MOTIVO DELLA REVISIONE	REDATTO	CONTROLLATO/APPROVATO
1	04/09/2023	Prima Emissione	Dott. Ing. Matteo BETTI	Dott. Ing. Paolo CARMIGNANI

Sommario

TITOLO I	DISCIPLINA DI REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO	5
ART. 1	OGGETTO DELL'APPALTO	5
ART. 2	DEFINIZIONI.....	6
ART. 3	EFFETTO OBBLIGATORIO DEL CONTRATTO.....	7
ART. 4	NORMATIVA APPLICABILE E INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO	7
ART. 5	CONTRATTO.....	7
ART. 6	CARATTERE DEL SERVIZIO	7
ART. 7	DURATA	8
ART. 8	IMPORTO DELL'APPALTO - CORRISPETTIVI - INCIDENZA DELLA MANODOPERA	9
ART. 9	FATTURAZIONE E PAGAMENTI.....	11
ART. 10	OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI 13	
ART. 11	SUBAPPALTO - OBBLIGO COMUNICAZIONE SUB-CONTRATTI	13
ART. 12	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E AMBIENTE.....	15
ART. 13	ONERI, OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ A CARICO DELL'APPALTATORE	16
ART. 14	OBBLIGAZIONI SPECIFICHE A CARICO DELL'APPALTATORE	19
ART. 15	PERSONALE DIPENDENTE.....	19
ART. 16	DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DEI CREDITI	22
ART. 17	CAUZIONI E GARANZIE	22
ART. 18	COPERTURE ASSICURATIVE.....	22
ART. 19	PENALI	24
ART. 20	RESPONSABILE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	26
ART. 21	DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	26
ART. 22	RESPONSABILE OPERATIVO DELL'APPALTATORE.....	26
ART. 23	COMUNICAZIONI RELATIVE ALLA DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE - COMUNICAZIONI E DOMICILIO	26
ART. 24	TITOLO DI LEGITTIMAZIONE E RISOLUZIONE CONTRATTUALE	27
ART. 25	RISOLUZIONE.....	27
ART. 26	ESECUZIONE IN DANNO DELL'APPALTATORE.....	29
ART. 27	FACOLTA DI RECESSO	29
ART. 28	FORZA MAGGIORE.....	29
ART. 29	ANTICORRUZIONE	30
ART. 30	DOVERE DI RISERVATEZZA.....	30
ART. 31	TRATTAMENTO E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	30
ART. 32	SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI.....	31
ART. 33	FORO COMPETENTE	31



ACCORDO QUADRO PER SERVIZIO DI SOSTITUZIONE MASSIVA CONTATORI

ART. 34	FORMA CONVENZIONALE	31
ART. 35	SPESE CONTRATTUALI	32
ART. 36	RINVIO - NORME FINALI.....	32
TITOLO II	DISCIPLINA DELL'OFFERTA E DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO	32
ART. 37	REQUISITI DI PARTECIPAZIONE.....	32
ART. 38	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE (per ciascun lotto).....	32
TITOLO III	NORME TECNICHE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO.....	32
ART. 39	DESCRIZIONE SOMMARIA DEGLI INTERVENTI	32
ART. 40	MODALITA' DI AFFIDAMENTO DEI SINGOLI SERVIZI – ORDINATIVO DI LAVORO	34
ART. 41	SEDI OPERATIVE.....	34
ART. 42	MATERIALI	34
ART. 43	PERSONALE E MEZZI.....	37
ART. 44	NORME GENERALI	37
ART. 45	GESTIONE INFORMATICA DEL FLUSSO DI LAVORO	37
ART. 46	SPECIFICHE TECNICHE PER L'ESECUZIONE DELLA SOSTITUZIONE DEL CONTATORE 39	
ART. 47	BREVETTI INDUSTRIALI, DIRITTI D'AUTORE E "LOGO"	41



ACCORDO QUADRO PER SERVIZIO DI SOSTITUZIONE MASSIVA CONTATORI

PREMESSE

Le opere di cui al presente capitolato potranno essere finanziate, in tutto o in parte, con le risorse di cui al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Missione 2 Rivoluzione verde e transizione ecologica Componente C4 Tutela e valorizzazione del territorio e della risorsa idrica Misura 4 Garantire la gestione sostenibile delle risorse idriche lungo l'intero ciclo e il miglioramento della qualità ambientale delle acque interne e marittime Investimento 4.2 Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti di cui al progetto presentato dal titolo "Digital4zero - Digitalizzazione delle reti e riduzione delle perdite idriche" CUP F37J22000010007 per l'avviso Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Procedure per la presentazione delle proposte per interventi finalizzati alla riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti a valere sulle risorse del PNRR – M2C4 - I4.2.

L'appaltatore con la formulazione dell'offerta e in caso di aggiudicazione dell'Accordo Quadro si impegna, conformemente agli obblighi in capo alla Stazione Appaltante (Soggetto Attuatore), a garantire:

- Obbligo di tutela degli interessi finanziari nazionali e dell'UE (principio di sana gestione finanziaria, prevenzione dei conflitti di interesse, delle frodi e della corruzione e recupero dei fondi indebitamente assegnati) [Reg. finanziario (EU, Euratom) n. 2018/1046 e Reg. UE n. 2021/241];
- Assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241, ossia che non ci sia una duplicazione del finanziamento degli stessi costi da parte del dispositivo e di altri programmi dell'Unione, nonché con risorse ordinarie da Bilancio statale.
- Rispetto del principio di addizionalità del sostegno dell'Unione europea [Reg. (UE) 2021/241 art. 9]
- Obblighi in materia di informazione, comunicazione e pubblicità [Reg. (UE) 2021/241 art. 34]

Considerato quanto premesso nel primo capoverso, Acque S.p.A. si riserva il diritto e la facoltà, **senza che i partecipanti abbiano nulla a che pretendere**, di non procedere, anche a seguito di avvenuta aggiudicazione, alla stipula del contratto in caso di mancata erogazione del finanziamento.



TITOLO I DISCIPLINA DI REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO

ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto la definizione di sei accordi quadro (da ora l'Accordo Quadro) con ciascuno degli operatori aggiudicatari dei singoli lotti - ai sensi degli artt. 59 e 154 del D. Lgs 36/2023 - per il Servizio di Sostituzione Massiva Contatori Idrici (il "Servizio").

L'Accordo Quadro, da attuarsi con successivi Contratti Applicativi, ha per oggetto l'esecuzione, da parte dell'Appaltatore, delle prestazioni elencate nel seguito del presente articolo.

Con l'Accordo Quadro di natura generale l'Appaltatore si obbliga irrevocabilmente nei confronti della Committente ad eseguire, a fronte dell'emissione di contratti applicativi, le attività secondo le modalità, specifiche e prezzi di cui al presente capitolato speciale d'appalto.

L'accordo quadro ed il capitolato non sono fonte di alcuna obbligazione per la Committente nei confronti dell'Operatore Economico con cui viene stipulato l'Accordo Quadro, né costituiscono impegno a dar corso ad alcuno dei contratti applicativi.

La Committente assumerà obblighi nei confronti dell'Appaltatore esclusivamente con l'emissione dei contratti applicativi, stipulati secondo le condizioni generali previste nell'Accordo Quadro.

Rientrano nell'oggetto del Servizio le seguenti prestazioni:

- Attività di sostituzione contatori idrici filettati;
- Sblocco rubinetto stradale
- Sostituzione o installazione di rubinetto di arresto;
- Ritrovamento/rialzamento chiusini;

secondo le modalità indicate nel presente Capitolato Speciale di Appalto.

L'appalto ai sensi degli artt. 58 e 141 comma 5) del D. Lgs 36/2023 prevede la suddivisione in 6 (sei) lotti di pari importo.

Ai sensi del comma 4 dell'articolo 58 del D.Lgs. 36/2023 le ditte invitate potranno partecipare all'appalto presentando le offerte per i lotti di interesse, ma ciascuna ditta potrà essere aggiudicataria al massimo di un solo lotto nell'intento di garantire un livello adeguato di efficacia ed efficienza all'erogazione dei servizi.

Tale principio potrà venire meno qualora il numero di partecipanti non garantisca la regolare assegnazione di tutti i lotti. In tal caso la stazione appaltante si riserva la facoltà di assegnare i lotti non aggiudicati anche a operatori economici già aggiudicatari di un precedente lotto, quando le loro offerte siano le uniche nella graduatoria del lotto da aggiudicare.

Il quantitativo stimato totale da eseguire nell'ambito dell'appalto è di 81.000 sostituzioni suddivise in 13.500 per ciascun lotto.

I quantitativi sopra indicati sono da ritenersi puramente orientativi per la presentazione dell'offerta e non costituiscono alcun vincolo di spesa per Acque S.p.A. e non costituisce il minimo contrattuale per l'Appaltatore.

Per ciascuno lotto è previsto un importo massimo non vincolante per Acque S.p.A. indicato come valore di stima, che rappresenta la sommatoria delle singole prestazioni applicative/ordini che verranno presumibilmente richieste in virtù dell'accordo quadro.

Trattandosi di accordo quadro il Servizio sarà richiesto nelle quantità e nella misura di cui il Committente avrà necessità in base alle esigenze manifestate nel corso dell'esecuzione dell'accordo medesimo.



ART. 2 DEFINIZIONI

I termini indicati nel presente documento hanno il significato di seguito specificato:

- **Stazione Appaltante e/o Committente Acque: Acque S.p.A.** aente sede legale in Via Garigliano 1, 50053, Empoli (FI) e sede amministrativa in Via Bellatalla 1, 56121, Ospedaletto-PISA. Si precisa che Acque S.p.A. (di seguito anche solo “Acque”) è il gestore del “Servizio Idrico Integrato” nell’Ambito Territoriale Ottimale n.2 Basso Valdarno e la presente procedura e funzionale e connessa alla gestione del S.I.I.; pertanto, per quanto non diversamente previsto negli atti della medesima, si applicheranno gli artt. 141 e 148 del D. Lgs. 36/2023.
- **D. Lgs. 36/2023:** Codice dei Contratti Pubblici.
- **Settore Speciale:** le attività individuate all’art. 141 e seguenti del “Codice”.
- **Appaltatore/Fornitore/Impresa/Ditta:** è il soggetto individuato in applicazione di una delle procedure previste dal D. Lgs. 36/2023
- **Subappaltatore:** l’operatore economico, diverso dall’Appaltatore, che riceve da quest’ultimo l’incarico di eseguire una parte del contatto nel rispetto di quanto previsto all’art. 119 del D. Lgs. 36/2023.
- **Documento contrattuale:** ogni documento o atto avente natura negoziale (ordinativo, contratto, capitolo speciale di appalto, allegati) che disciplina lo specifico appalto.
- **Giorno lavorativo:** da lunedì a venerdì esclusi sabato e festivi.
- **Giorno naturale e consecutivo:** tutti i giorni della settimana ivi compresi i festivi.
- **Parte:** Acque SpA o l’Appaltatore/Fornitore (congiuntamente definiti anche le “Parti”).
- **Responsabile Esecuzione del Contratto (REC):** Il Tecnico debitamente nominato dal Committente a cui è affidato il controllo della corretta applicazione delle clausole contrattuali, nonché della corretta esecuzione del servizio. Tale Tecnico potrà avvalersi della collaborazione di alcuni assistenti o specialisti da lui stesso designati.
- **Direttore dell’esecuzione del contratto (DEC):** Il Tecnico debitamente nominato dal Committente che opera in ordine al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico contabile dell’esecuzione del contratto. Tale Tecnico potrà avvalersi della collaborazione di alcuni assistenti.
- **Referente del Contratto/Responsabile dell’Appaltatore:** Il tecnico debitamente nominato dall’Appaltatore al quale è affidato il compito di coordinare il personale e garantire il rispetto delle norme contrattuali relative all’esecuzione della fornitura appaltata. Tale tecnico potrà indicare alcuni coordinatori ai quali demandare compiti di natura operativa per alcune prestazioni da rendere in esecuzione del contratto.
- **Pianificatore dell’Appaltatore:** risorsa impiegata dall’appaltatore per la gestione degli ordinativi.
- **Ordinativo di Lavoro:** singolo affidamento di lavorazioni e/o servizi.
- **Codice impianto:** codice numerico che identifica univocamente il sito di fornitura del servizio idrico potabile.
- **Codice matricola (o matricola):** codice alfanumerico che identifica un contatore. Per ogni utenza interessata dalle attività oggetto dell’appalto Acque S.p.A. fornirà il codice impianto ed i codici matricola dei contatori da sostituire negli Ordinativi di Lavoro.
- **Contatori obsoleti (o contatori da sostituire):** contatori in esercizio da sostituire nel rispetto delle condizioni del presente Affidamento. I contatori da sostituire sono riportati negli Ordinativi di Lavoro consegnati da Acque S.p.A. all’Appaltatore.
- **Servizio di sostituzione dei contatori:** rimozione dei contatori obsoleti ed installazione a regola d’arte di nuovi contatori, sigillatura dei nuovi contatori, sostituzione ed eventuale installazione dei rubinetti d’arresto e/o dei rubinetti unidirezionali, qualora tale intervento si renda necessario ai fini della sostituzione, (i rubinetti, i sigilli e la raccorderia in generale, saranno forniti da Acque S.p.A.).
- **Lettura dei contatori:** l’Appaltatore dovrà eseguire la lettura del contatore da sostituire e di quello nuovo installato con documentazione fotografica del precedente, del nuovo contatore e della panoramica chiara dell’ubicazione del luogo di intervento.
- **Dispositivo mobile (o tablet):** Dispositivo informatico palmare dotato di software specifici fornito da Acque S.p.A. al fine della gestione degli ordinativi di lavoro.
- **Contatore Meccanico Volumetrico LoRaWAN.:** Contatore idrico di tipologia volumetrico, dotato di modulo radio LoRaWAN.
- **Contatore Statico integrato NbIoT:** Contatore idrico di tipologia statico in materiale composito o metallico con antenna integrata con tecnologia di trasmissione NbIoT.
- **PNRR:** Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.



ACCORDO QUADRO PER SERVIZIO DI SOSTITUZIONE MASSIVA CONTATORI

- DSH: Il principio Do No Significant Harm (DSH) prevede che gli interventi previsti dai PNRR nazionali non arrechino nessun danno significativo all'ambiente

ART. 3 EFFETTO OBBLIGATORIO DEL CONTRATTO

L'Appaltatore resterà vincolato dal momento della presentazione dell'Offerta, mentre il Committente dal momento della sottoscrizione dei contratti applicativi.

Pertanto, non esisteranno altri patti, dichiarazioni, condizioni, istanze, termini, obblighi al di fuori di quelli previsti dai documenti richiamati nel contratto, fatta eccezione per eventuali integrazioni e modifiche espressamente approvate da entrambe le parti.

ART. 4 NORMATIVA APPLICABILE E INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Il presente Capitolato Speciale di Appalto (di seguito anche solo "Capitolato"), con i documenti allegati che ne costituiscono parte integrante, contiene la disciplina di dettaglio e tecnica del contratto di appalto.

Pertanto, nell'esecuzione dell'appalto oggetto del presente Capitolato, troveranno applicazione essenzialmente le disposizioni e prescrizioni tecniche in esso contenute e le altre prescrizioni di cui alla documentazione di gara.

Valgono poi le disposizioni applicabili del D. Lgs. n. 36/2023.

L'Appaltatore è obbligato, sotto la sua responsabilità, alla piena e incondizionata osservanza di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti e loro successive modificazioni, anche se di carattere eccezionale o contingente o locale, ovvero se emanate nel corso dell'appalto, non pretendendo alcun compenso o indennizzo per l'eventuale aggravio da ciò derivante.

L'Appaltatore si intenderà anche obbligato alla scrupolosa osservanza di tutte le regolamentazioni e le disposizioni delle autorità competenti che hanno giurisdizione nel luogo dove debba eseguirsi l'appalto, senza poter pretendere compensi aggiuntivi rispetto a quelli previsti nel presente Capitolato

L'interpretazione delle clausole contrattuali è fatta tenendo conto delle finalità del contratto; per ogni altra evenienza si applicano gli artt. da 1362 a 1369 del Codice civile.

ART. 5 CONTRATTO

La stipulazione del contratto di appalto per accordo quadro (di seguito anche solo "Contratto") avverrà nella data prevista dalla comunicazione all'Appaltatore dell'avvenuta predisposizione del Contratto stesso e con l'indicazione del termine ultimo, avente carattere perentorio, fissato per la stipula.

I Contratti applicativi discendenti dal Contratto saranno stipulati **"a misura"**.

Qualora l'Appaltatore non stipuli il Contratto nel termine stabilito, il Committente attiverà la procedura per l'incameramento del deposito cauzionale provvisorio rilasciato in sede di gara.

In pendenza della stipulazione del contratto, l'Appaltatore procederà comunque alla effettuazione del Servizio rispettando la data di inizio del servizio opportunamente comunicata per iscritto dal REC, nella ipotesi di consegna anticipata.

ART. 6 CARATTERE DEL SERVIZIO

Il Servizio oggetto del presente appalto è da considerarsi assimilabile ad attività di pubblico interesse, ai sensi dell'art. 141, comma 2, del D. Lgs. 152/2006.

Le prestazioni oggetto dell'appalto non potranno essere sospese o abbandonate, salvo comprovati casi di forza maggiore immediatamente comunicati dall'Appaltatore al Committente.

Tra le cause di forza maggiore viene annoverato lo sciopero delle maestranze a condizione che lo stesso rispetti le norme per l'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali previste dalla normativa di



ACCORDO QUADRO PER SERVIZIO DI SOSTITUZIONE MASSIVA CONTATORI

settore; in tal caso l'Appaltatore dovrà darne comunicazione scritta al Committente. Non saranno in ogni caso considerate cause di forza maggiore e saranno quindi sanzionabili, scioperi del personale per cause direttamente imputabili all'Appaltatore.

In caso di ingiustificata sospensione, anche parziale, del Contratto, il Committente potrà avvalersi di soggetto terzo in danno e spese dell'Appaltatore, oltre ad applicare le eventuali previste penali. Nel caso in cui si ravvisi il configurarsi nel fatto medesimo degli estremi di reato di cui all'art. 340 c.p., il Committente segnalerà il fatto alla competente autorità giudiziaria.

ART. 7 DURATA

L'Accordo quadro avrà una durata di 24 mesi dalla data di sottoscrizione.

In linea generale, si procederà all'avvio del servizio entro 10 giorni naturali e consecutivi dalla data di stipula del contratto applicativo, salvo diversa indicazione del Committente.

È fatta salva l'esecuzione di urgenza di cui all'art 17 comma 9 del D. Lgs 36/2023 e dell'art. 8 comma 1 lett. a) della L. 120/2020 nelle more della verifica dei requisiti di cui agli artt. 94 e ss del D. Lgs 36/2023, nonché della verifica dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura di gara.

Il Contratto avrà termine alla scadenza determinata di pieno diritto, senza necessità di disdetta, preavviso, salvo il completamento da parte dell'Appaltatore di tutte le prestazioni e obbligazioni da rendere.

L'Accordo quadro potrà giungere a scadenza anche anticipatamente rispetto a detto termine massimo e dovrà intendersi ugualmente concluso nel caso in cui, nel corso della sua durata, venga raggiunto ed esaurito il tetto massimo di spesa entro e non oltre il quale dovrà attestarsi la sommatoria degli importi presunti delle singole prestazioni rese.

Ai sensi dell'art. 120 comma 10 del D. Lgs 36/2023 in caso di capienza del contratto quadro di cui trattasi, il Committente, a suo insindacabile giudizio, potrà estendere quale elemento opzionale per ulteriori 12 (dodici) mesi la durata del contratto per accordo quadro in parola; nel caso in cui il Committente intenda avvalersi di tale facoltà, che sarà comunicata per iscritto a mezzo PEC o raccomandata con avviso di ricevimento all'Appaltatore almeno 30 (trenta) giorni prima del termine di vigenza dell'accordo quadro, l'Appaltatore non potrà rifiutarsi di eseguire eventuali prestazioni agli stessi prezzi patti e condizioni dell'accordo quadro e senza che possa per questo accampare pretese per maggiori oneri e costi; nel caso in cui il Committente non eserciti l'opzione di proroga di cui sopra, l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun risarcimento, indennizzo, indennità, rimborso o altro compenso eventualmente richiesto, salvo l'ordinario pagamento del corrispettivo dovuto per le prestazioni effettivamente svolte.

L'Appaltatore riconosce e accetta che l'accordo quadro potrà avere una durata inferiore a quella prevista nel presente articolo, sia in funzione di decisioni degli enti competenti di modifiche nelle prestazioni oggetto dell'appalto indipendentemente dalla volontà del Committente, che comportino variazioni essenziali all'oggetto dell'Appalto, sia per prescrizioni degli enti competenti che assumano provvedimenti sulla regolarizzazione del servizio idrico e servizi connessi, sia per l'utilizzazione di nuove tecnologie che comportino recuperi di efficienza nell'esecuzione delle prestazioni derivanti dall'appalto. Nelle ipotesi di cui sopra, l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun risarcimento, indennizzo, indennità, rimborso o altro compenso eventualmente richiesto, salvo l'ordinario pagamento del corrispettivo dovuto per le prestazioni effettivamente svolte.

La durata in corso di esecuzione potrà essere modificata ai sensi dell'art. 120 comma 11 del D. Lgs 36/2023, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Stazione Appaltante.

MODALITA' DI CONSEGNA DEGLI ORDINATIVI DI LAVORO

Gli ordini di lavoro vengono consegnati dalla Stazione Appaltante secondo le proprie necessità di pianificazione e programmazione.



ACCORDO QUADRO PER SERVIZIO DI SOSTITUZIONE MASSIVA CONTATORI

Ciascun ODL conterrà l'elenco degli impianti oggetto di prestazione e dovrà essere eseguito nei tempi indicati dalla Stazione Appaltante.

ART. 8 IMPORTO DELL'APPALTO - CORRISPETTIVI - INCIDENZA DELLA MANODOPERA

L'ammontare complessivo dell'appalto è di **Euro 2.575.093,80** di cui **Euro 73.279,20** per oneri relativi alla sicurezza e di cui **Euro 1.030.911,30** di costi per la manodopera, determinato secondo i criteri espressi ai punti successivi, suddiviso in 6 lotti di pari importo.

Il Servizio, per ciascun lotto, si stima composto dalle differenti prestazioni in una proporzione desunta dal dato storico – statistico, senza che ciò possa determinare alcun affidamento in capo ai concorrenti e all'aggiudicatario in merito all'effettiva ripartizione delle prestazioni in corso d'opera. In particolare, si stima che per ciascun lotto debbano essere eseguite le seguenti attività:

Attività	Numero prestazioni per lotto	Prezzo unitario prestazione	Totale per tipologia di prestazione
Sostituzione contatori	13.500	26,25 €	354.375,00 €
Sblocco rubinetto stradale	135	45,53 €	6.146,55 €
Sostituzione rubinetto	1.350	14,51 €	19.588,50 €
Appuntamento per contatore non accessibile	1.350	12,00 €	16.200,00 €
Sostituzione rubinetto antimanomissione e valvola ritegno	135	29,02 €	3.917,70 €
Ritrovamento chiusino	135	33,57 €	4.531,95 €
Ritrovamento e rialzamento chiusino	135	90,44 €	12.209,40 €
Totale esclusi Oneri per la Sicurezza			416.969,10 €

Sono compresi nell'importo di cui sopra i costi della manodopera per le attività, così definiti:

Attività	Numero prestazioni per lotto	Costo manodopera per singola lavorazione	Costo manodopera per tipo di lavorazione
Sostituzione contatori	13.500	11,22 €	151.470,00 €
Sblocco rubinetto stradale	135	20,12 €	2.716,20 €
Sostituzione rubinetto	1.350	7,02 €	9.477,00 €
Appuntamento per contatore non accessibile	1.350	N.A.	
Sostituzione rubinetto antimanomissione e valvola ritegno	135	14,03 €	1.894,05 €
Ritrovamento chiusino	135	7,55 €	1.019,25 €
Ritrovamento e rialzamento chiusino	135	38,83 €	5.242,05 €
Costo totale manodopera			171.818,55 €
Totale esclusi Oneri per la Sicurezza	416.969,10 €		
Oneri per la Sicurezza	12.213,20 €		
Importo totale per Lotto	429.182,30 €		
Costo totale della manodopera	171.818,55 €		
Incidenza della Manodopera	40,03%		
Importo totale per lotto soggetto a ribasso	245.150,55 €		



ACCORDO QUADRO PER SERVIZIO DI SOSTITUZIONE MASSIVA CONTATORI

In ottemperanza all' art. 11, comma 1 e 2 e all'art 57 comma 1 del D.lgs. 36/2023, la stazione appaltante indica che il contratto collettivo più attinente, rispetto all' oggetto dell'appalto e alle attività da eseguire, anche in maniera prevalente e che l'operatore economico sarà chiamato a svolgere, applicabile al dipendente impiegato nell' appalto è il **CCNL "Edile e affini"**.

Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta un differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante o dall'ente concedente.

Ai sensi dell'art.11 comma 3 del D.lgs. 36/2023, prima di procedere all'affidamento o all'aggiudicazione la stazione appaltante acquisiscono la dichiarazione con la quale l'operatore economico individuato si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele. In quest'ultimo caso, la dichiarazione è anche verificata con le modalità di cui all'articolo 110 del D.lgs. 36/2023.

L'Appaltatore assume l'obbligo di attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nelle attività costituenti oggetto del Contratto, e se cooperative, anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal Contratto Collettivo di Lavoro indicato dalla stazione appaltante, alla data dell'offerta nella località in cui si svolgono le attività.

Le prestazioni che saranno effettivamente richieste all'aggiudicatario di ciascun Accordo Quadro dipendono da circostanze di fatto non prevedibili e non governabili da Acque S.p.A. Pertanto l'importo massimo indicato per ciascun lotto non ha carattere vincolante per Acque S.p.A., rappresentando una mera stima presuntiva ed orientativa desunta da dati storici; ne consegue: che (i) l'importo complessivo per ciascun lotto costituisce una indicazione presunta e non garantita e che (ii) l'Appaltatore si assume l'alea connessa al minor quantitativo di prestazioni che si renderanno necessarie durante l'efficacia di ciascun lotto dell'Accordo Quadro, rinunciando fin d'ora a qualsiasi richiesta danni o indennizzi nei confronti del Committente qualora detto importo complessivo non venisse raggiunto durante il periodo di validità dello specifico contratto per Accordo Quadro.

Per le prestazioni derivanti dal Contratto il Committente corrisponderà all'Appaltatore i prezzi unitari derivanti dall'aggiudicazione.

I prezzi indicati che risulteranno dall'aggiudicazione si intendono comprensivi di ogni e qualsiasi onere gravante sulle prestazioni da rendere, quali, a mero titolo esemplificativo: il personale, i consumi, le manutenzioni, i trasporti, consegna e scarico, ed ogni altra attività indicata e descritta nei documenti di gara ad esclusione dell'IVA di legge e rimarranno fissi ed invariabili per tutta la durata contrattuale, fatto salvo quanto indicato al successivo punto 10.

Il Committente è esonerato fin d'ora da qualsiasi responsabilità o onere attinente la distribuzione dei servizi/forniture e dei pagamenti all'interno dei sub-fornitori.

L'Appaltatore con la partecipazione alla procedura di gara dichiara di aver preso conoscenza delle condizioni locali generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione delle condizioni contrattuali e dichiara che gli importi unitari offerti sono congrui ed economicamente remunerativi per la realizzazione delle prestazioni da rendere.

Tutti gli importi sopra indicati sono da intendersi al netto dell'IVA di legge.

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza alla presente procedura si applicano gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

DETERMINAZIONE NUOVI PREZZI. Per l'esecuzione di prestazioni non previste e per le quali non si avessero i prezzi corrispondenti, si procederà alla determinazione dei nuovi prezzi. Gli stessi verranno



ACCORDO QUADRO PER SERVIZIO DI SOSTITUZIONE MASSIVA CONTATORI

determinati in contraddittorio tra il Responsabile dell'Esecuzione del Contratto e l'Appaltatore, ed approvati dal Responsabile del Procedimento. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste, sono approvati da Acque S.p.A. su proposta del Responsabile del Procedimento prima di essere ammessi nella contabilità del servizio.

Tutti i nuovi prezzi sono soggetti allo stesso ribasso di aggiudicazione.

Se l'Appaltatore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, Acque S.p.A. provvederà a ingiungere l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità. Qualora non debitamente iscritti a titolo di riserva negli atti contabili nei modi previsti, i prezzi s'intenderanno definitivamente accettati.

In casi eccezionali, previa autorizzazione del Direttore dell'Esecuzione del Contratto e specifico ordinativo, potrà essere scelto il sistema di esecuzione in economia.

La mancata determinazione dei nuovi prezzi (ovvero il mancato accordo sui prezzi approvati dal Responsabile dell'Esecuzione del Contratto) non autorizzerà comunque l'Appaltatore a sospendere il servizio.

ART. 9 FATTURAZIONE E PAGAMENTI

L'Appaltatore provvederà ad emettere le proprie fatture, secondo quanto disposto dal presente Capitolato.

I pagamenti avvengono per stati di avanzamento a seguito di emissione di certificati di pagamento riferiti a specifici periodi di attività, con indicazione delle relative date.

Solo a seguito di emissione del certificato di pagamento l'Appaltatore è autorizzato ad emettere fattura a seguito dell'approvazione del DEC il quale darà comunicazione allo stesso a mezzo di PEC.

La fattura, intestata alla Committente e recapitata all'indirizzo indicato sul Contratto, dovrà essere compilata in conformità alle norme del DPR 633 del 26.10.1972 e s.m.i. e dovrà contenere i riferimenti al codice fiscale e alla partita IVA dell'Appaltatore e della Committente.

Dovrà altresì riportare i seguenti dati:

- riferimento del Contratto;
- il numero di Stato di Avanzamento Lavori/Servizio;
- codice CIG ;
- codice CUP;
- quantità distinte per prestazione;
- importo unitario;
- importo Totale.
- Eventuale riferimento al progetto PNRR finanziato ed ulteriori vincoli disposti dalla normativa di riferimento

Ciascun pagamento sarà effettuato a 60 giorni data fattura fine mese a mezzo bonifico bancario ed a seguito di apposito visto sulla stessa rilasciato dal REC.

La eventuale presentazione di fatture in data antecedente all'emissione del relativo certificato di pagamento non darà comunque diritto ad alcun pagamento prima delle scadenze e delle verifiche sopra indicate.

Il Committente provvederà al pagamento a condizione che sussista la regolarità contributiva dell'Appaltatore verificata dagli uffici stessi del Committente, attraverso la richiesta del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) agli Enti preposti al rilascio.

Nel caso di irregolarità rilevate da tale verifica che palesino l'entità della inadempienza contributiva, il Committente sosponderà i pagamenti all'Appaltatore per la quota corrispondente all'entità di tale inadempienza riservandosi, per quest'ultima, di attivare la procedura di intervento sostitutivo di cui all'art. 11 del D. Lgs 36/2023.



ACCORDO QUADRO PER SERVIZIO DI SOSTITUZIONE MASSIVA CONTATORI

Il Committente si riserva di richiedere in qualunque momento all'Appaltatore di comprovare l'avvenuto pagamento delle retribuzioni del proprio personale e/o l'avvenuto pagamento degli eventuali subcontratti.

In caso di irregolarità contributiva e/o retributiva commesse dall'Appaltatore, il Committente si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi del successivo ART. 25 .

Il pagamento non implica accettazione dei servizi da parte del Committente in termini di condizioni di qualità, quantità, prezzo e non significa che il Committente rinunci ai diritti direttamente o indirettamente derivanti dalle condizioni individuate nel Capitolato.

Qualora le circostanze indichino che l'Appaltatore non sia in grado di rispettare gli adempimenti contrattuali, il Committente può sospendere i pagamenti fino al momento in cui appaia che l'Appaltatore sia nuovamente in grado e disponibile ad adempiere ai suddetti obblighi in maniera appropriata.

Resta inteso che durante la sospensione dei pagamenti, l'Appaltatore non può sospendere l'esecuzione delle proprie prestazioni contrattuali, né pretendere alcun interesse di sorta.

Il Committente, nel caso in cui vengano contestate inadempienze, può sospendere i pagamenti all'Appaltatore fino a che questi non sia posto in regola con gli obblighi contrattuali, ferma restando l'applicazione delle penali.

Non sono previsti pagamenti in acconto.

In merito alla eventuale cessione del credito derivanti dal contratto di appalto, trova applicazione l'art. 120 comma 12 del D. Lgs 36/2023.

Nel caso in cui l'aggiudicatario sia un RTI, gli obblighi di cui sopra dovranno essere tutti puntualmente assolti sia nelle fatture emesse dalla mandataria, sia dalle mandanti, nel rispetto delle condizioni e delle modalità tutte disciplinate dal successivo comma 18 del presente articolo.

Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un RTI, le singole imprese costituenti il Raggruppamento, salvo ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti di Acque S.p.A., dovranno provvedere ciascuna alla fatturazione delle sole attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell'atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, che l'Appaltatore si impegna a trasmettere in copia, ove espressamente richiesto da Acque S.p.A. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto indicato al precedente comma 4 del presente articolo, la descrizione di ciascuno delle forniture e/o prestazioni rese cui si riferisce.

Il RTI avrà facoltà di scegliere se: i) il pagamento da parte di Acque S.p.A. dovrà essere effettuato nei confronti della mandataria che provvederà poi alla redistribuzione dei corrispettivi a favore di ciascuna mandante in ragione di quanto di spettanza o ii) se, in alternativa, il pagamento dovrà essere effettuato da Acque S.p.A. direttamente a favore di ciascun membro del RTI. La predetta scelta dovrà risultare dall'atto costitutivo del RTI medesimo.

In ogni caso, la società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate dalle singole imprese membri del RTI e, in maniera unitaria, le fatture di tutte le imprese raggruppate e prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate da ciascuna. Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall'art. 68 comma 8 del D. Lgs 36/2023.

Acque S.p.A. potrà operare sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5% che verrà liquidata solo al termine del contratto; in tale caso le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione del Certificato di Ultimazione delle Prestazioni, in conformità alla normativa vigente e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.



ACCORDO QUADRO PER SERVIZIO DI SOSTITUZIONE MASSIVA CONTATORI

ART. 10 OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.

L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione al Committente ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Firenze della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subfornitore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'Appaltatore dichiarerà prima della firma del Contratto gli estremi identificativi del conto corrente dedicato.

ART. 11 SUBAPPALTO - OBBLIGO COMUNICAZIONE SUB-CONTRATTI

L'Appaltatore deve eseguire in proprio tutte le prestazioni previste dal contratto e possedere le qualificazioni secondo le categorie e classifiche relative agli importi indicati all'ART. 8 del presente capitolato.

È nullo l'accordo con cui si affida a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate.

È ammesso il subappalto alle condizioni che seguono, ai sensi dell'art. 119 del D.lgs. 36/2023.

Poiché le prestazioni della presente selezione rientrano in un'unica categoria, l'aggiudicatario è tenuto ad eseguirle in misura prevalente, ovvero in una quota superiore al 50%. Pertanto, il subappalto è consentito nella percentuale massima rimanente.

Nel caso in cui il concorrente abbia intenzione di ricorrere al subappalto, è obbligato ad indicare all'atto dell'offerta i servizi o parti di servizi che si intende subappaltare. Detta dichiarazione, espressa in fase di partecipazione alla selezione rappresenta la condizione preliminare per ottenere l'autorizzazione al subappalto.

La mancata osservanza delle disposizioni che seguono determina risoluzione contrattuale ex art. 1456 codice civile. Per il subappalto le imprese subappaltatrici dovranno essere qualificate per la categoria e per importi almeno pari al valore stimato del subappalto, e possedere i requisiti previsti dal presente Capitolato.

L'Appaltatore si impegna in ogni caso, costituendo condizione preliminare all'autorizzazione al subappalto, a far assumere al/ai subappaltatore/i tutti gli obblighi derivanti dal presente Capitolato in ordine alla conduzione ed esecuzione dei servizi.

Ai sensi del comma 12 dell'art. 119, il subappaltatore dovrà garantire ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro.

Ai fini della verifica suddetta, l'appaltatore dovrà presentare unitamente alla domanda di subappalto e a tutti i documenti indicati al comma 5 dell'art. 119, una dichiarazione sottoscritta dall'impresa subappaltatrice nella quale indica: a) il CCNL applicato per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto; b) il tipo di figure professionali che verranno utilizzate per eseguire l'oggetto del subappalto (es. operaio generico, operario specializzato; ecc..); c) l'incidenza della manodopera.

Si ricorda che, nel caso in cui il subappaltatore applichi un CCNL differente rispetto a quello prodotto alla stazione appaltante, la mancata corresponsione dei differenziali retributivi e contributivi in favore del personale impiegato per l'esecuzione del subappalto, espone appaltatore e subappaltatore a verifica dell'Ispettorato del Lavoro ex art. 14 D.lgs. n. 124/2004, con conseguente consolidamento del regime di responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore, di cui agli artt. 29 D.lgs. n. 276/2003 e 1676 c.c., così come sancito ai commi 6 e 7 del D.lgs. 36/2023.

Qualora durante l'esecuzione delle attività ed in qualsiasi momento la Committente accerti che l'Appaltatore risulti inadempiente con le attività affidate in subappalto, ne darà comunicazione scritta all'Appaltatore, il quale dovrà porre in essere tutto quanto necessario per eliminare l'inadempimento, ivi inclusa la risoluzione immediata del subappalto e l'allontanamento del subappaltatore dal luogo di esecuzione delle attività.



ACCORDO QUADRO PER SERVIZIO DI SOSTITUZIONE MASSIVA CONTATORI

La risoluzione del subappalto comporta da parte dell'Appaltatore, ove qualificato per l'esecuzione delle attività oggetto di subappalto, l'assunzione diretta delle relative attività senza alcun onere aggiuntivo per la Committente e non dà alcun diritto all'Appaltatore ad indennizzi, risarcimento di danni o spostamento dei termini contrattualmente previsti.

L'Appaltatore deve comunicare alla Committente la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore con la specificazione del relativo importo; tale comunicazione deve essere sottoscritta dall'Appaltatore e dal subappaltatore.

Ove l'Appaltatore non provveda alla comunicazione ivi prevista, la Committente si riserva di sospendere in tutto o in parte il pagamento degli importi dovuti, fino a quando non sia sanata l'inadempienza, senza che l'Appaltatore o il subappaltatore possano pretendere dalla Committente indennizzi, risarcimento di danni o interessi.

L'Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare alla Committente o a terzi per fatti imputabili ai subappaltatori e si obbliga a manlevare e tenere indenne la Committente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

I corrispettivi per le attività subappaltate sono erogati direttamente al subappaltatore nelle ipotesi previste dalla legge (art. 119 comma 11 del D. Lgs. 36/2023).

Nel caso di subappalti autorizzati con la forma di pagamento appaltatore / subappaltatore – nei limiti della normativa di cui al comma 11 dell'art. 119 del D. Lgs. 36/2023, nonché del Comunicato del Presidente ANAC del 25 novembre 2020 - i corrispettivi per le attività subappaltate per ciascun stato di avanzamento del servizio sono erogati all'Appaltatore, il quale dovrà fornire alla Committente la copia delle fatture quietanzate dai subappaltatori di avvenuto pagamento. In assenza di detta produzione, non si procederà al pagamento delle fatture successive se l'appaltatore non avrà prodotto le fatture quietanzate dai subappaltatori dell'avvenuto pagamento delle prestazioni riferite allo stato di avanzamento del servizio precedente a cui le prestazioni si riferiscono.

In occasione di ciascun stato di avanzamento del servizio, in caso di mancata produzione delle fatture quietanzate attestanti l'avvenuto pagamento dei subappaltatori non si procederà all'emissione dei certificati di pagamento.

L'Appaltatore è obbligato, a pena di nullità assoluta del contratto, ad inserire nei contratti di subappalto una apposita clausola con la quale i subappaltatori assumono gli obblighi di tracciabilità previsti Legge 13 agosto 2010 n. 136.

Ai sensi dell'art. 6, 7 e 12 dell'art. 119, l'affidatario è solidamente responsabile con il subappaltatore nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto e per gli obblighi retributivi e contributivi nei confronti delle maestranze impiegate nell'esecuzione delle opere del presente capitolato. L'affidatario è responsabile in solido con il subappaltatore per gli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Il subappaltatore è tenuto al rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 47, comma 2 ovvero 3 e 3bis del DL 77/2021, in ragione delle dimensioni dell'impresa subappaltatrice. Pertanto,

se l'aggiudicatario individuerà quale subappaltatore un operatore economico avente alle proprie dipendenze oltre 50 unità, la domanda di subappalto dovrà essere corredata della relazione prevista al comma 2 e della prova di avvenuta trasmissione ai soggetti ivi indicati;

se l'aggiudicatario individuerà quale subappaltatore un operatore economico avente alle proprie dipendenze dalle 15 alle 50 unità, la domanda di subappalto potrà essere autorizzata solo con la predisposizione della relazione di cui ai commi 3 e 3bis e la prova di avvenuta consegna della stessa ai soggetti indicati al comma 3 e tre bis"



ACCORDO QUADRO PER SERVIZIO DI SOSTITUZIONE MASSIVA CONTATORI

SUBCONTRATTI

L'affidatario è tenuto a comunicare alla stazione appaltante, prima dell'inizio delle prestazioni, tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del subcontratto, l'oggetto del servizio affidato. Qualora la stazione appaltante ravvisi profili che riconducono la prestazione al novero del subappalto, rifiuta la richiesta dall'appaltatore, con invito a presentare la domanda di subappalto secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.

La comunicazione del subcontratto deve avvenire prima dell'inizio della prestazione e deve essere inviata al REC e al DEC.

L'attività oggetto di subcontratto porta iniziare solo dopo l'autorizzazione dal _DEC_.

È onere dell'appaltatore accertare l'Idoneità tecnico professionale di cui al D.lgs. 81/2008 del subcontraente.

Se l'attività sub-affidata rientra nell'elenco delle attività ad alto rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, art. 1, L. 190/2012, l'appaltatore potrà rivolgersi solo ad Operatori economici iscritte, ai sensi dell'Art.1 comma 53 della legge 6 novembre 2012 n. 190, nella "white list" istituita dalla Prefettura della Provincia in cui ha sede l'impresa

I corrispettivi per le attività sub affidate possono essere corrisposti direttamente dalla stazione appaltante o, nei casi previsti dal comma 11 dell'art. 119 del D.lgs. 36/2023 nonché per scelta del subcontraente, possono essere corrisposti dall'appaltatore.

Nell'invio della comunicazione del subcontratto, l'impresa appaltatrice dovrà dichiarare la forma di pagamento del subcontraente:

1. Nelle ipotesi di pagamento diretto da parte della stazione appaltante, questo viene corrisposto al verificarsi delle medesime condizioni previste dal presente Capitolato e con le medesime tempistiche previste per il pagamento dell'appaltatore, ovvero in forza di quanto stabilito nella parte relativa alla disciplina economica del presente capitolato.

2. Nelle ipotesi di pagamento da parte dell'appaltatore, il subcontraente qualora sia una microimpresa o piccola impresa, sarà necessario oltre che una clausola contrattuale chiara, specifica ed inequivocabile, anche una dichiarazione dell'impresa subappaltatrice nella quale rinuncia al diritto di ricever il pagamento diretto da parte della stazione appaltante. In tale ultimo caso corre l'obbligo per l'appaltatore di presentare alla stazione appaltante copia delle fatture quietanzate dai subcontraenti di avvenuto pagamento. In assenza di detta produzione, non si procederà al pagamento dello stato di avanzamento servizio successivo se l'appaltatore non avrà prodotto le fatture quietanzate dai subcontraenti dell'avvenuto pagamento delle prestazioni riferite allo stato di avanzamento servizio precedente a cui le prestazioni si riferiscono.

In occasione di ciascun stato di avanzamento servizio, in caso di mancata produzione delle fatture quietanzate attestanti l'avvenuto pagamento dei sub-affidatari non si procederà all'emissione dei certificati di pagamento.

L'Appaltatore è obbligato, a pena di nullità assoluta del contratto, ad inserire nei contratti di subcontraenti una apposita clausola con la quale i subappaltatori assumono gli obblighi di tracciabilità previsti Legge 13 agosto 2010 n. 136.

È stata predisposta da Acque S.p.a. un'apposita modulistica di comunicazione dei sub-contratti.

(in particolare, sul sito di Acque S.p.A., nella sezione "Fornitori", sottosezione "Diventare fornitori", è disponibile il modello "MODULISTICA PER COMUNICAZIONE SUB-CONTRATTI")

Per tutto quanto non disciplinato espressamente dal presente articolo si applica quanto previsto dall'art.119 del Codice dei Contratti Pubblici.

ART. 12 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E AMBIENTE

L'Appaltatore è obbligato a rispettare tutta la normativa relativa a:

- sicurezza sul lavoro dei propri addetti alle attività oggetto dell'appalto;
- previdenza per i lavoratori impiegati nello svolgimento delle attività oggetto dell'appalto;



ACCORDO QUADRO PER SERVIZIO DI SOSTITUZIONE MASSIVA CONTATORI

- protezione ambientale.

Il DEC potrà, in ogni momento, nel corso dell'esecuzione del contratto, verificare che l'Appaltatore attui i controlli specifici sul rispetto della normativa sulla sicurezza da parte del proprio personale, con particolare riferimento al corretto utilizzo delle attrezzature e dei dispositivi di protezione individuale (DPI).

Il Committente si riserva il diritto di controllare, in qualsiasi momento, l'adempimento da parte dell'Appaltatore dei suddetti obblighi effettuando audit e sopralluoghi di verifica tramite personale appositamente incaricato.

L'Appaltatore dovrà attestare che il personale impiegato è stato debitamente formato e addestrato rispetto alle prescrizioni derivanti dall'appalto in oggetto; qualora attività previste in contratto siano concesse in subappalto, l'Appaltatore è tenuto a verificare che il personale dei propri subappaltatori sia stato anch'esso formato e addestrato al rispetto di dette prescrizioni.

Nel caso in cui parte delle attività incluse nel contratto di appalto siano concesse in subappalto, l'Appaltatore è tenuto a trasferire alle imprese subappaltatrici i propri impegni in merito al rispetto della normativa sulla sicurezza e ambiente e degli obblighi contrattuali limitatamente all'attività subappaltata e a promuovere il loro coordinamento.

In caso di raggruppamenti temporanei di imprese e/o di consorzi, gli adempimenti di cui al presente articolo spettano rispettivamente a tutte le imprese constituenti il raggruppamento e a ciascuna impresa consorziata esecutrice dell'attività appaltata.

ART. 13 ONERI, OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ A CARICO DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato in sede di offerta, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività da rendere oggetto dell'appalto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione delle stesse o, comunque, opportune per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato.

Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche e qualitative ed alle specifiche indicate nel presente Capitolato; in ogni caso, l'Appaltatore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale, e l'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tal titolo, nei confronti di Acque S.p.A. assumendosene ogni relativa alea.

L'Appaltatore si impegna espressamente a:

- impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione degli Ordinativi secondo quanto specificato nel presente Capitolato, nei suoi allegati e negli atti di gara richiamati;
- rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
- predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire a Acque S.p.A. di monitorare la conformità delle forniture alle norme previste nel Capitolato;
- predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di prestazioni, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
- nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte da Acque S.p.A.;



ACCORDO QUADRO PER SERVIZIO DI SOSTITUZIONE MASSIVA CONTATORI

f) comunicare tempestivamente ad Acque S.p.A., le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;

g) non opporre ad Acque S.p.A. qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura e/o alla prestazione dei servizi connessi;

h) mallevar e tenere indenne Acque S.p.A. da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti;

i) a rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi;

Le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l'attivazione delle forniture e/o dei servizi oggetto dell'appalto, eventualmente da svolgersi presso sedi di Acque S.p.A., dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro delle sedi; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con Acque S.p.A.; peraltro, l'Appaltatore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, le sedi continueranno ad essere utilizzate dal personale di Acque S.p.A. medesimo e/o da terzi autorizzati.

L'Appaltatore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze di Acque S.p.A. e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.

L'Appaltatore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte da Acque S.p.A. e/o da terzi autorizzati.

L'Appaltatore si impegna ad avvalersi di personale specializzato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali; detto personale potrà accedere alle sedi di Acque S.p.A. nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere dell'Appaltatore verificare preventivamente tali procedure.

L'Appaltatore si obbliga a consentire a Acque S.p.A., per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Capitolato, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite da Acque S.p.A.

L'Appaltatore si obbliga a: (a) dare immediata comunicazione a Acque S.p.A. di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui all'appalto; (b) prestare le forniture e/o i servizi oggetto di appalto nei luoghi che verranno indicati negli ordinativi emessi da Acque S.p.A.

L'Appaltatore è tenuto a comunicare a Acque S.p.A. ogni modifica negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire a Acque S.p.A. entro 10 giorni lavorativi dall'intervenuta modifica.

L'Appaltatore prende atto ed accetta che le forniture e/o i servizi oggetto di appalto dovranno essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici/sedi di Acque S.p.A.

Le forniture e/o i servizi oggetto di appalto non sono affidati all'Appaltatore in via esclusiva, pertanto Acque S.p.A., può affidare le stesse forniture, attività e servizi anche a soggetti terzi, diversi dal medesimo Appaltatore, nel rispetto della normativa vigente.

Fermo restando quanto previsto in altre parti del presente Capitolato, sarà a totale ed esclusivo carico dell'Appaltatore, dovendosi intendere compensato con prezzi di appalto, ogni onere connesso all'esecuzione e al compimento a perfetta regola d'arte, ed in particolar modo, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:



ACCORDO QUADRO PER SERVIZIO DI SOSTITUZIONE MASSIVA CONTATORI

1) Mezzi, attrezzi, spese

1. la fornitura dei mezzi di trasporto, dei mezzi di opera di ogni genere ed attrezzature, nonché la loro manutenzione ordinaria e straordinaria, la loro riparazione e i materiali di consumo necessari per il loro funzionamento (carburanti, lubrificanti etc.);
2. la dotazione alle squadre operative della strumentazione necessaria per la puntuale individuazione ed il rilevamento della posizione di tubazioni, chiusini interrati e contatore (Metal detector - cercaservizi);
3. ogni spesa ed onere per garantire, prima e durante l'impiego, l'esatta conformità di utensili, attrezzature o macchinari, a tutte le prescrizioni vigenti ed in particolare a quelle del D.lgs. 81/08. Il Committente non fornirà utensili, attrezzature e macchinari all'Appaltatore, salvo diversa previsione espressa nel presente Capitolato. Nei casi in cui, con l'autorizzazione della Committente, l'Appaltatore usi mezzi d'opera o attrezzature forniti dalla Committente, il loro impiego sarà soggetto alla stessa disciplina prevista in caso di utilizzo di mezzi propri;
4. gli attrezzi e gli strumenti per rilievi e misurazioni e quanto altro possa occorrere per le operazioni di consegna, verifica, contabilità e collaudo dei lavori e delle attività, nonché la conservazione, fino al collaudo stesso, della documentazione eventualmente ricevuta in consegna;

2) Disciplina e buon ordine dell'esecuzione delle attività

1. l'immediata segnalazione al Committente, e la conseguente sospensione delle attività, in presenza di anomalie o altre situazioni di possibile pericolo;
2. la continua disponibilità per tutta la durata dell'appalto delle attrezzature - comprese le attrezzature speciali che risultino necessarie per l'esecuzione delle attività, anche qualora tale necessità sia dovuta a particolari situazioni o circostanze - mezzi e materiali occorrenti per l'esecuzione di tutti gli interventi commissionati;
3. tutti gli oneri per ritardi nell'esecuzione delle attività e per gli accessi a vuoto non dipendenti dal Committente;
4. l'osservanza delle disposizioni degli Enti aventi comunque giurisdizione sui luoghi in cui saranno eseguite le attività;

3) Servizio Sostituzione Contatori

1. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri previsti per legge;
2. In ogni caso si intendono comprese nel servizio e perciò a carico della Ditta le spese per l'obbligo della consultivazione elettronica dell'avviso relativo all'ordinativo di sostituzione, con riportati i dati di identificazione del misuratore e quanto altro indicato dall'Ordinativo di lavoro.
3. L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine delle attività e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge;
4. La responsabilità delle attività è assunta dal direttore tecnico della Ditta/Impresa o da altro tecnico, abilitato in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.
5. L'Appaltatore, tramite il direttore tecnico/responsabile assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione delle attività ed è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza sua o del suo personale, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Durante l'esecuzione del servizio, e per 6 mesi dalla data di sostituzione del singolo contatore, la Ditta ha l'onere di garantire la riparazione di eventuali danni provocati alla singola utenza tra il rubinetto a monte e gli organi idraulici adiacenti tutti i giorni feriali dalle ore 8:00 alle ore 18:00. A tale scopo La Ditta ha l'obbligo di fornire almeno un recapito telefonico per la gestione delle richieste di intervento che pervengono dal Servizio Call Center di Acque S.p.A. o dal personale di Acque S.p.A. Nel caso in cui il personale della ditta non sia in grado di eseguire la riparazione del danno provocato, la ditta ha l'obbligo di chiamare il Numero Verde Guasti di Acque S.p.A. e tenere informata Acque S.p.A. dell'accaduto.

6. Sono a carico della ditta gli oneri relativi alla conservazione e alla restituzione, ivi compreso il trasporto presso il magazzino designato da parte Acque, dei contatori vetusti rimossi, secondo le modalità disciplinate dal presente capitolato.
7. È a carico dell'Appaltatore qualsiasi altro onere, anche se qui non contemplato espressamente, che si rendesse necessario per eseguire ed ultimare le attività in perfetta sicurezza, a perfetta regola d'arte e nei termini convenuti.
8. È a carico dell'appaltatore l'obbligo e l'onere di rendicontare tutti gli ordinativi consegnati e lavorati mediante il sistema informatico in dotazione.

OBBLIGO DI ADOZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE INFORMATICA DELL'APPALTO



ACCORDO QUADRO PER SERVIZIO DI SOSTITUZIONE MASSIVA CONTATORI

L'Appaltatore è obbligato ad adottare il sistema per la gestione informatica degli Ordinativi di Lavoro ricevuti e del flusso di informazioni con la Committente.

Detto sistema informatico sarà fornito direttamente dalla Committente con le opportune licenze e installato e configurato da personale specializzato incaricato dalla Committente sia sulle apparecchiature hardware che l'Appaltatore dovrà mettere a disposizione presso le proprie sedi operative che sui device mobili affidati dalla Committente all'Appaltatore per la durata del Contratto.

L'obbligazione oggetto del presente articolo trae origine dal preminente interesse della Committente ad esercitare un controllo informatico in tempo reale delle singole attività oggetto del Contratto.

Durante lo svolgimento dell'Appalto, la Committente si riserva la possibilità di effettuare aggiornamenti tecnologici e funzionali del sistema informatico operativo gestionale, senza che questo comporti la sospensione, anche temporanea, degli obblighi dell'Appaltatore. Qualora gli aggiornamenti abbiano impatto sulle funzioni rese disponibili agli operatori dell'Appaltatore, la Committente procederà a pianificare con congruo anticipo e ad organizzare opportune sessioni di collaudo con l'Appaltatore stesso.

È a carico dell'Appaltatore qualsiasi altro onere, anche se qui non contemplato espressamente, che si rendesse necessario per eseguire ed ultimare le attività in perfetta sicurezza, a perfetta regola d'arte e nei termini convenuti.

ART. 14 OBBLIGAZIONI SPECIFICHE A CARICO DELL'APPALTATORE

Trattandosi di procedura di appalto che potrà essere finanziata, in tutto o in parte, con le risorse di cui al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, trovano applicazione per l'appaltatore gli obblighi previsti dall'art. 47 del DL 77/2021 conv. con modif. in L. 108/2021, così come esplicitati all'interno del disciplinare di gara.

ART. 15 PERSONALE DIPENDENTE

Il personale che l'Appaltatore destinerà all'appalto dovrà essere costantemente, per quantità, qualità e professionalità, adeguato allo sviluppo delle attività nei tempi e con le modalità previste nell'appalto e, comunque, tale da garantire la perfetta esecuzione dell'appalto. L'Appaltatore sarà responsabile del comportamento di tutti i suoi dipendenti per quanto attiene l'osservanza di quanto stabilito dalle disposizioni di legge e le norme di comune prudenza per prevenire ed evitare qualsiasi incidente.

L'Appaltatore o gli eventuali subappaltatori, qualora nell'esecuzione delle prestazioni intendano utilizzare risorse professionali tramite ricorso a contratti di somministrazione di personale, devono obbligatoriamente farne preventiva richiesta ed, a seguito di questa, aver ottenuto la relativa autorizzazione del Committente al fine di verificare pienamente il rispetto della normativa vigente in materia, nonché l'insussistenza di situazioni di alterazione della parità di trattamento tra i concorrenti partecipanti alla gara d'appalto, anche tramite il ricorso a diversi benefici fiscali riconosciuti a stati appartenenti alla comunità europea.

La suddetta richiesta, nel caso, deve essere fatta pervenire per iscritto al Committente ed all'attenzione del DEC che dovrà essere NOMINATIVAMENTE indicato; in difetto l'istanza si considererà come NON recapitata. La richiesta deve specificare almeno i seguenti elementi:

- ragione sociale e sede dell'Agenzia di somministrazione nonché estremi della relativa autorizzazione all'esercizio della propria attività;
- cognome, nome, data e luogo di nascita dei lavoratori di cui si chiede la somministrazione;
- qualifica dei lavoratori di cui si chiede la somministrazione;
- estremi del CCNL che sarà applicato a tali lavoratori;
- la durata del periodo di somministrazione.



ACCORDO QUADRO PER SERVIZIO DI SOSTITUZIONE MASSIVA CONTATORI

Qualora il Committente rilasci l'autorizzazione, l'Appaltatore potrà impiegare i lavoratori somministrati solo previa produzione al DEC oltre che della documentazione già prevista per il personale dipendente, di copia del contratto di somministrazione (che dovrà essere corrispondente ai contenuti della richiesta di autorizzazione).

L'Appaltatore è in ogni caso tenuto a eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto, nel rispetto di quanto offerto e dichiarato nell'offerta presentata in sede di gara, indipendentemente dall'ottenimento della sopracitata autorizzazione da parte del Committente.

L'Appaltatore o gli eventuali subappaltatori, qualora nell'esecuzione delle prestazioni intendano utilizzare personale in "distacco" ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 276/2003, devono preventivamente darne comunicazione al Committente per le verifiche di propria spettanza.

La suddetta comunicazione, nel caso, deve essere fatta pervenire per iscritto al Committente ed all'attenzione del DEC che dovrà essere NOMINATIVAMENTE indicato; in difetto la comunicazione si considererà come NON recapitata. Inoltre, detta comunicazione, deve specificare almeno i seguenti elementi:

- ragione sociale e sede dell'Appaltatore distaccante;
- cognome, nome, data e luogo di nascita dei lavoratori da distaccare;
- qualifica dei lavoratori da distaccare;
- estremi del CCNL applicato a tali lavoratori;
- periodo di tempo del distacco;

e deve essere corredata dalla seguente documentazione: 1) copia della denuncia fatta al Centro per l'impiego; 2) copia del contratto di distacco; 3) copia della comunicazione fatta al lavoratore destinatario del distacco riportante, ove necessario, la sua sottoscrizione di consenso.

La documentazione di cui ai suddetti punti 1) e 2) non è necessaria quando l'Appaltatore distaccatario e l'Appaltatore distaccante aderiscono al medesimo "contratto di rete d'Appaltatore" (di cui alla L. 09.04.2009 n. 33). In tal caso la suddetta comunicazione dovrà dare evidenza di tale adesione e la sussistenza della stessa dovrà risultare dalla visura camerale delle due imprese che il Committente si riserva di richiedere.

Successivamente alla suddetta comunicazione, l'Appaltatore potrà impiegare i lavoratori "distaccati" solo previa produzione al DEC della documentazione già prevista per il personale dipendente.

La manodopera da impiegare nell'esecuzione dell'appalto in oggetto dovrà essere capace ed idonea al lavoro per il quale viene impiegata, essere provvista di tutte le attrezzature necessarie all'esecuzione dell'appalto e di indumenti adatti, e mezzi di protezione individuale ai fini della sicurezza e igiene sul lavoro.

9. Il Committente avrà diritto di richiedere l'allontanamento delle persone addette all'esecuzione dell'appalto in caso di comportamento in contrasto con la legge.

L'Appaltatore, con la sottoscrizione del Contratto, si obbliga a comunicare al Committente:

- a) il CCNL applicato al personale impiegato nell'appalto;
- b) l'elenco nominativo del personale impiegato e le relative qualifiche; ogni variazione del personale comprese eventuali sostituzioni, dovrà essere comunicata al committente prima che il personale non compreso nell'elenco già consegnato sia avviato all'espletamento del servizio;
- c) l'elenco delle persone incaricate della gestione delle emergenze.

L'Appaltatore, relativamente al personale impiegato nello svolgimento dell'appalto, inclusi gli eventuali soci-lavoratori:



ACCORDO QUADRO PER SERVIZIO DI SOSTITUZIONE MASSIVA CONTATORI

- a) dovrà provvedere a tutti gli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi previsti dalle vigenti leggi e dai contratti collettivi;
- b) dovrà provvedere a formare ed informare il personale relativamente ai rischi specifici che possono verificarsi durante l'esecuzione dei servizi e alle misure di protezione e prevenzione da adottare;
- c) (se del caso) dovrà provvedere a formare ed informare il personale relativamente agli aspetti ambientali che verranno comunicati dalla Committente;
- d) dovrà provvedere a sostituire tempestivamente il personale indesiderato a causa del comportamento tenuto nei confronti dell'utenza e/o del personale del Committente;
- e) è impegnato, durante l'esecuzione dell'appalto, ad esibire alla Committente a sua semplice richiesta, ed a far esibire ai propri eventuali subappaltatori (e/o agenzie di somministrazione di lavoratori e/o all'Appaltatore distaccante), il Libro Unico del Lavoro.

L'Appaltatore, pertanto, si impegna:

- a) ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nelle attività oggetto del presente capitolato e, se cooperative, anche nei confronti dei soci, i CCNL applicato, nonché all'osservanza degli accordi sindacali aziendali, delle norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008, della normativa per il diritto al lavoro dei disabili, nonché tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci. Qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, il Committente accertasse l'inadempimento a tali obblighi da parte dell'Appaltatore, di eventuali imprese subappaltatrici e/o delle imprese consorziate esecutrici delle attività, e/o delle agenzie di somministrazione in caso di lavoratori somministrati, e/o dell'Appaltatore distaccante in caso di impiego di lavoratori in "distacco", si procederà alla risoluzione del Contratto come previsto agli ART. 24 e ART. 25 .
- b) a munire il personale occupato nelle attività oggetto del presente capitolato, oltre che dell'abbigliamento adeguato alle mansioni svolte, di apposita tessera di riconoscimento, ai sensi dell'art. 26, comma 8, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore (nome cognome e data di nascita), l'indicazione del datore di lavoro e la data di assunzione, nonché, per i lavoratori in subappalto, gli estremi dell'autorizzazione del subappalto stesso (data e numero di protocollo della lettera autorizzativa). In caso di lavoratori somministrati e/o di lavoratori distaccati la tessera di riconoscimento deve contenere altresì, quanto ad indicazione del datore di lavoro, sia la denominazione della relativa agenzia di somministrazione o Appaltatore distaccante (per lavoratori in distacco) che quella dell'Appaltatore utilizzatrice (Appaltatore, subappaltatore, sub-contraente) o distaccataria. Tutto il personale dovrà esporre in chiara evidenza la tessera, al fine di consentire una immediata identificazione in caso di accessi ispettivi da parte delle autorità competenti.

In caso di inottemperanza da parte dell'Appaltatore o di suoi subappaltatori:

- a) agli obblighi previdenziali, assicurativi e contributivi, segnalati dai competenti organismi di controllo (verifica D.U.R.C. che palesi una situazione di irregolarità contributiva);
- b) agli obblighi di regolare pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente impiegato nell'appalto o subappalto o sub-contratto;

il Committente, come meglio precisato ai precedenti ART. 9 , si riserva di attivare le procedure di intervento sostitutivo di cui all'art. 11 comma 6 D. Lgs 36/2023.

Il personale dell'Appaltatore è tenuto anche a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti.

Il Committente è estraneo ad ogni controversia che dovesse insorgere tra l'Appaltatore ed il personale impiegato nel servizio.



ACCORDO QUADRO PER SERVIZIO DI SOSTITUZIONE MASSIVA CONTATORI

Lo sciopero è regolato dalla L. 12/6/90 n. 146. In caso di proclamazione di sciopero del personale dipendente, l'Appaltatore si impegna a garantire la presenza di personale necessario per il mantenimento dei servizi essenziali, come definiti dalla Committente.

ART. 16 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DEI CREDITI

La cessione del Contratto è vietata all'Appaltatore.

Salve le vicende soggettive inerenti l'Appaltatore, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, fusioni, trasformazioni societarie, cessioni di azienda, per le quali, nei casi previsti, troverà applicazione la disciplina vigente, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere l'Accordo Quadro e i relativi Contratti Applicativi, neanche parzialmente, a pena di nullità della cessione stessa.

L'Appaltatore può cedere esclusivamente i crediti derivanti dai contratti applicativi, nelle modalità espresse all'Art. 120 comma 12 del D.Lgs. 36/2023.

È fatto, altresì, divieto all'Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure e mandati all'incasso.

ART. 17 CAUZIONI E GARANZIE

L'impresa che risulterà aggiudicataria, oltre ai documenti di rito, dovrà presentare alla Stazione Appaltante, a garanzia della regolare esecuzione del servizio, una cauzione definitiva - per ciascun contratto applicativo eventualmente da attivarsi a valle della procedura di che trattasi - ai sensi dell'art. 117 del D.lgs. 36/2023, valida fino alla emissione del Certificato di Regolare esecuzione.

ART. 18 COPERTURE ASSICURATIVE

L'Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per danni causati a persone o beni, tanto della Committente quanto di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze, nonché a fatti accidentali comunque relativi e/o connessi all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche se eseguite da terzi.

Ai sensi di quanto previsto dall' art. 25, comma 3 del "Regolamento per la disciplina dei contratti e degli appalti", in sede di contratto applicativo sarà richiesta all' esecutore del contratto apposita polizza CAR a favore della Stazione Appaltante

L'Appaltatore è tenuto a stipulare tutte le assicurazioni obbligatorie per legge inerenti alla propria attività.

L'Appaltatore si impegna a stipulare, a propria cura e spese, presso primaria compagnia assicuratrice, una congrua copertura assicurativa che tenga indenne la Committente da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati e a copertura di tutti i danni che, in ragione dell'esecuzione delle attività, possano essere causati a terzi ovvero alla Committente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di

beni, impianti ed opere, anche preesistenti.

In particolare, l'Appaltatore è obbligato a produrre, almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, una o più polizze assicurative specificatamente dedicate all'appalto per rischi di esecuzione e responsabilità civile a copertura delle seguenti tipologie di danni:

- a) i danni cagionati per una qualsiasi causa alle opere temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione, compresi i beni della Committente destinati alle opere;
- b) i danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell'arte, difetti e vizi dell'opera;
- c) i danni che l'Appaltatore deve risarcire, in quanto civilmente responsabile, verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti dell'Appaltatore stesso ancorché non soggetti all'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni, nonché verso i dipendenti dei subappaltatori e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall'Appaltatore o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell'Art. 2049 Codice Civile;



ACCORDO QUADRO PER SERVIZIO DI SOSTITUZIONE MASSIVA CONTATORI

d) i danni derivanti, per qualsiasi causa, a persone occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere, dipendenti dell'Appaltatore o della Committente, compresi consulenti dell'Appaltatore o della Committente;

e) danni comunque causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

La copertura assicurativa per le causali di cui alle lettere a) e b) deve avere un massimale pari all'importo del Contratto applicativo.

La copertura assicurativa per le causali di cui alle lettere c), d) ed e) deve avere un massimale pari al 5% dell'importo del Contratto applicativo con un minimo di € 1.000.000,00 (euro un milione).

Le predette coperture assicurative decorrono dalla data di consegna dei lavori e cessano alla data di emissione del Certificato di Verifica della Conformità o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Prima del pagamento della rata di saldo, l'Appaltatore dovrà inoltre stipulare una polizza fideiussoria a garanzia dei lavori relativi alla rata di saldo, eventualmente maggiorata degli importi per sinistri pervisti nel presente Capitolato, da svincolarsi al rilascio del Certificato di Verifica della Conformità.

All'emissione del Certificato di collaudo provvisorio, l'Appaltatore dovrà infine stipulare una polizza assicurativa specificatamente dedicata all'appalto per le causali di cui alle lettere a) e b) con un massimale

pari al 15% dell'importo del Contratto, da svincolarsi al rilascio del Certificato di Verifica della Conformità. In alternativa, l'Appaltatore potrà prevedere l'estensione per ulteriori 24 mesi della polizza assicurativa prodotta in sede di sottoscrizione del Contratto per le causali di cui alle lettere a) e b), con l'aggiornamento del massimale pari al 15% dell'importo del Contratto.

Qualora l'Appaltatore sia un'associazione temporanea di imprese, le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese"

La validità e l'efficacia delle polizze assicurative sono condizioni entrambe essenziali ai fini dell'efficacia del Contratto. Il mancato adempimento di tale obbligo comporterà la risoluzione del Contratto ai sensi dell'Art. 1456 Codice Civile.

L'Appaltatore deve trasmettere copia delle polizze assicurative per danni di esecuzione e responsabilità civile verso i terzi almeno 10 (dieci) giorni prima della consegna del servizio. Tali polizze dovranno espressamente prevedere la clausola che l'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'Appaltatore non comporta l'inefficacia della garanzia.

Tutte le polizze devono contenere la previsione del pagamento in favore della Committente non appena questa lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorrono consensi ed autorizzazioni di qualunque specie.

Ai fini della copertura della responsabilità civile per danni cagionati a terzi la Committente, l'Appaltatore, i subappaltatori e i fornitori dovranno essere considerati in polizza come tutti "terzi" tra loro. Le polizze dovranno inoltre contenere l'indicazione specifica che tra i "terzi" si intendono compresi i rappresentanti della Committente autorizzati all'accesso al cantiere, i componenti dell'ufficio del DEC e del REC.

Tutte le polizze di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile per danni cagionati a terzi dovranno prevedere la validità della copertura anche in caso di colpa grave dell'Appaltatore e colpa grave e/o dolo dei suoi dipendenti e/o persone del cui operato l'Appaltatore deve rispondere a norma di legge.

Dette polizze dovranno inoltre prevedere la rinuncia della Compagnia di assicurazione al diritto di rivalsa nei confronti della Committente (e suoi Amministratori e/o suoi dipendenti e/o persone del cui operato questa deve rispondere) e delle Società da questa controllate o con questa collegate.



ACCORDO QUADRO PER SERVIZIO DI SOSTITUZIONE MASSIVA CONTATORI

Dovranno inoltre prevedere l'impegno, da parte della Compagnia di assicurazione, di non liquidare al Contraente Appaltatore, alcun danno senza il previo consenso della Committente, e di non procedere a disdette, suspensioni di copertura o risoluzioni anticipate del contratto di assicurazione senza un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni da inviare alla Committente a mezzo lettera raccomandata a/r.

In ogni caso l'Appaltatore si assume tutti i rischi inerenti ai lavori oggetto del Contratto e si impegna a risarcire tutti i danni, nessuno escluso, nelle ipotesi in cui detti danni non siano risarcibili o risarciti a termini delle predette polizze.

Specifica polizza assicurativa contro il furto, e senza alcuna franchigia, dovrà esser stipulata a garanzia di tutti i materiali di proprietà del committente, consegnati all'impresa per l'esecuzione dei lavori e servizi. A titolo esemplificativo ma non esaustivo, contatori, valvole, tablet, ecc..

La polizza dovrà prevedere una garanzia minima di € 100.000, valore determinato dalla giacenza media di 2000 contatori.

| La validità e l'efficacia delle polizze assicurative sono condizioni essenziali ai fini dell'efficacia del Contratto.

ART. 19 PENALI

Le penali si distinguono in tre tipologie:

1. Penali per ritardato completamento della prestazione assegnata;
2. Penali per difformità rilevate;
3. Penali specifiche del PNRR.

1 - Penali per mancato completamento della prestazione assegnata

La Committente indica per ciascun ODL l'elenco dettagliato delle attività ed il relativo periodo di esecuzione, concedendo un minimo di cinque (5) giorni lavorativi ogni duecento (200) sostituzioni massive di contatore richieste.

Si intende non completato nei tempi massimi previsti ciascun ODL per il quale l'Appaltatore non abbia effettuato entro il termine di riferimento indicato dalla Committente almeno il 99% delle attività previste.

Sono escluse dal calcolo le utenze per cui sia accertata e documentata, con valutazione concorde espressa della Committente, l'impraticabilità della sostituzione per vetustà dell'impianto, per inaccessibilità del contatore da sostituire, per impossibilità di arrestare il flusso dell'acqua durante l'esecuzione della prestazione, per carenza di spazio per la collocazione del nuovo misuratore o per altre cause di forza maggiore.

Il mancato completamento di ciascun ODL comporta una penale pari al 2 (due) per mille del valore delle attività con esso ordinate, calcolato al netto del ribasso di asta, applicato a ogni settimana oltre i termini di scadenza fino al completamento; le penali sono cumulabili e non escludono la responsabilità dell'Appaltatore per eventuali maggiori danni subiti dalla Stazione Appaltante.

2 - Penali per difformità rilevate

Qualora l'Appaltatore non effettui il Servizio come previsto dal contratto, la Stazione Appaltante si riserva di applicare le seguenti penali, salvi i maggiori e ulteriori danni ai sensi dell'art. 1382 c.c.:

(a) Nel caso non sia presente tutta la documentazione fotografica prevista da contratto (contatore rimosso, contatore nuovo, panoramica prima dell'intervento, panoramica dopo l'intervento, codice a barre o QRcode del contatore installato) l'Appaltatore sarà tenuto a corrispondere a Acque S.p.A. una penale pari a € 10,00 per ciascun ODL completato su cui sia stato riscontrato almeno un difetto di produzione documentale.

(b) In caso di smarrimento di un contatore nuovo l'Appaltatore sarà tenuto a corrispondere ad Acque S.p.A. una penale pari al Valore di acquisto del misuratore + € 30,00.



ACCORDO QUADRO PER SERVIZIO DI SOSTITUZIONE MASSIVA CONTATORI

- (c) In caso di furto di un contatore nuovo l'Appaltatore sarà tenuto a corrispondere ad Acque S.p.A. una penale pari al Valore di acquisto.
- (d) In caso di mancata riconsegna di uno o più contatori rimossi nei termini previsti dal presente capitolato, l'Appaltatore sarà tenuto a corrispondere ad Acque S.p.A. una penale pari a € 30,00 per ciascun contatore non riconsegnato.
- (e) In caso di denuncia di avvenuto furto di un contatore obsoleto sostituito l'Appaltatore sarà tenuto a corrispondere ad Acque S.p.A. una penale pari a € 30,00 a contatore.
- (f) In caso di mancata sostituzione con indicazione anomalia non corrispondente alla situazione riscontrata dalla Stazione Appaltante, l'Appaltatore sarà tenuto a corrispondere a Acque S.p.A. una penale pari a € 20,00 per ogni mancata sostituzione.
- (g) In caso di mancata pulizia dei locali dai residui di lavorazione a seguito dell'intervento di sostituzione, riscontrata dalla Stazione Appaltante e/o dall'utente, l'Appaltatore sarà tenuto a corrispondere a Acque S.p.A. una penale pari a € 15,00.
- (h) In caso di incongruità rilevate tra i dati forniti dall'Appaltatore (quali matricola nuova, lettura di rimozione) e quelli risultanti dai controlli effettuati dalla Stazione Appaltante, l'Appaltatore sarà tenuto a corrispondere a Acque S.p.A. una penale pari a € 10,00 per ogni utenza.
- (i) In caso di installazione nel verso contrario del contatore idrico l'Appaltatore sarà tenuto a corrispondere a Acque S.p.A. una penale pari a € 30,00 + onere dell'installazione nel verso corretto.
- (j) In caso di installazione nel verso contrario del rubinetto antimanomissione l'Appaltatore sarà tenuto a corrispondere a Acque S.p.A. una penale pari a € 30,00 + onere dell'installazione nel verso corretto.
- (k) In caso di sostituzione di un contatore vetusto diverso da quello indicato nel relativo ordinativo di lavoro, l'Appaltatore sarà tenuto a corrispondere a Acque S.p.A. una penale pari a € 30,00.
- (l) In caso di mancato rispetto delle tempistiche relative all'appontamento dell'infrastruttura informatica e logistica, l'Appaltatore sarà tenuto a corrispondere a Acque S.p.A. una penale pari a € 100,00/giorno per i primi 30 gg e 200€ per ogni giorno successivo al trentesimo.
- (m) In caso di segnalazione e riscontro di mancata apposizione del tesserino di riconoscimento, l'Appaltatore sarà tenuto a corrispondere a Acque S.p.A. una penale pari a € 50,00 per ogni giornata di riscontro.

Penali specifiche del PNRR

In caso di inadempimento dell'appaltatore agli obblighi dell'ART. 14 del Capitolato ovvero di cui ai comma 3, comma 3 bis, ovvero comma 4 art. 47 del D.L. 77/2021, per ogni giorno di ritardo alla consegna di quanto previsto dall'art. 47 DL 77/2021 verrà applicata una penale pari allo 0,1% dell'importo del contratto applicativo.

Gli eventuali inadempimenti che daranno luogo alle penali saranno contestati per iscritto all'Appaltatore che potrà presentare proprie controdeduzioni nel termine perentorio di giorni cinque lavorativi dal ricevimento della contestazione.

Qualora dette controdeduzioni, a giudizio di Acque S.p.A. non siano accolte o nel caso di presentazione delle stesse oltre il termine citato, saranno applicate le penali de quibus.

La somma dovuta dall'Appaltatore per penali verrà compensata con i crediti dell'Appaltatore derivanti dal contratto, e sarà eventualmente detratta:

- dai pagamenti dovuti all'Appaltatore;
- dalla cauzione definitiva, mediante escussione;
- da altri eventuali crediti vantati dall'Appaltatore, nei confronti di Acque S.p.A., in ragione di qualunque altra causa, diversa dal contratto.



ACCORDO QUADRO PER SERVIZIO DI SOSTITUZIONE MASSIVA CONTATORI

Qualora le voci di cui sopra risultassero insufficienti, Acque S.p.A. avrà diritto di rivalersi nei modi previsti dalla legge.

In ogni caso le penalità applicate non potranno superare il **10%** dell'importo di ogni contratto applicativo.

ART. 20 RESPONSABILE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Il Responsabile dell'Esecuzione del Contratto (REC) indicato dal Committente vigila sull'osservanza contrattuale adottando le misure coercitive eventualmente necessarie, ivi compresa la proposta di applicazione delle eventuali penali, cura il corretto svolgimento dello stesso, propone la liquidazione a norma della documentazione contrattuale e di legge.

2. Il REC indicherà eventuali delegati.

ART. 21 DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Il Committente provvederà ad istituire uno o più uffici di Direzione dell'Esecuzione del Contratto costituito/da uno o più Direttore/i dell'Esecuzione del Contratto.

2. Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione delle attività dell'ufficio di Direzione dell'Esecuzione del Contratto ed interloquisce per conto del REC con l'Appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed economici del Contratto.

3. Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto cura, in piena autonomia e nell'interesse della Committente, il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione di ogni singolo intervento assicurando che le attività siano eseguite puntualmente e a regola d'arte ed in conformità ai patti contrattuali, ai progetti, alle specifiche tecniche ed alle disposizioni impartite.

4. La Direzione dell'Esecuzione del Contratto è di pertinenza della Committente senza che ciò sollevi l'Appaltatore da qualsiasi responsabilità per quanto concerne la buona riuscita degli interventi e per i danni di qualsiasi natura che possano insorgere nel corso ed in conseguenza della loro esecuzione.

5. Il Committente comunicherà all'Appaltatore il nominativo del Direttore dell'Esecuzione del Contratto e si riserva il diritto di far eseguire, in qualsiasi momento, attraverso la Direzione dell'Esecuzione del Contratto o altri suoi uffici, le prove e le indagini che riterrà opportune, per verificare l'osservanza degli obblighi contrattuali.

6. Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, oltre alle funzioni e ai compiti allo stesso espressamente demandati dalla vigente legislazione e dai documenti contrattuali, in particolare provvede a:

- predisporre quanto necessario per l'accettazione ed il collaudo dei materiali (mediante verifica dei certificati di collaudo eseguiti in fabbrica o ulteriori prove);
- verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'Appaltatore e del subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
- provvedere alla segnalazione al Responsabile dell'Esecuzione del Contratto, dell'inosservanza, da parte dell'Appaltatore, della disposizione di cui all'Art. 119 comma 12 del Codice dei Contratti Pubblici.

ART. 22 RESPONSABILE OPERATIVO DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore dovrà indicare al Committente un responsabile operativo.

Il responsabile operativo dovrà avere piena conoscenza delle norme che disciplinano la documentazione contrattuale.

Tutte le eventuali contestazioni di inadempienza indirizzate al responsabile avranno valore come se fossero fatte direttamente al legale rappresentante dell'Appaltatore.

In caso di impedimento personale, il responsabile dovrà comunicare, per iscritto, al Committente il nominativo di un sostituto. Si intende in ogni caso mantenuto il domicilio legale dell'Appaltatore.

È facoltà del Committente chiedere all'Appaltatore la sostituzione del suo responsabile.



ACCORDO QUADRO PER SERVIZIO DI SOSTITUZIONE MASSIVA CONTATORI

ART. 23 COMUNICAZIONI RELATIVE ALLA DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE - COMUNICAZIONI E DOMICILIO

Tutte le comunicazioni riguardanti l'interpretazione della documentazione contrattuale, le modalità di svolgimento delle prestazioni, l'applicazione delle eventuali penali e le contestazioni dovranno essere fatte per iscritto e trasmesse a mezzo PEC al REC.

Le comunicazioni dovranno avvenire per iscritto anche negli altri casi previsti dalla documentazione contrattuale.

Eventuali contestazioni dovranno pervenire secondo le indicazioni contenute nel Codice dei Contratti.

Ai fini delle comunicazioni inerenti al contratto, il domicilio legale delle parti, salvo diversa dichiarazione prevista espressamente nel contratto o successivamente comunicata per iscritto, si intende elettivamente fissato per il Committente e per l'Appaltatore presso le rispettive sedi legali.

L'Appaltatore è obbligato a comunicare ogni variazione del proprio domicilio, così come il cambio di ragione sociale o la trasformazione della società. Non saranno quindi opponibili al Committente eventuali variazioni ai già menzionati dati che non siano comunicati per iscritto al domicilio del Committente.

ART. 24 TITOLO DI LEGITTIMAZIONE E RISOLUZIONE CONTRATTUALE

Qualora, durante la validità dell'affidamento, sopravvengano fatti non imputabili a Acque S.p.A. e tali da incidere sulla sua legittimazione a mantenere il presente affidamento contrattuale, il contratto d'appalto sarà risolto di diritto, in tutto o in parte, ai sensi dell'art. 1353 c.c., senza che l'Appaltatore nulla possa pretendere da Acque S.p.A. a titolo di indennizzo, risarcimento o a qualsiasi altro titolo.

Laddove i fatti o atti sopravvenuti siano tali da interferire con l'oggetto del contratto di appalto o le modalità della sua esecuzione, le Parti provvederanno ad una nuova negoziazione delle clausole del contratto stesso, mantenendo per quanto possibile la regolamentazione da esso prevista.

Qualora non si raggiunga un accordo entro un termine ragionevole, ciascuna delle Parti potrà recedere dal contratto, senza che l'altra nulla possa pretendere a titolo di indennizzo, risarcimento o a qualsiasi altro titolo.

ART. 25 RISOLUZIONE

La Committente previa comunicazione scritta all'Appaltatore, da inviarsi mediante pec, indirizzata al Referente del Contratto, ha il diritto di risolvere il Contratto applicativo e quello in corso ai sensi dell'Art. 1456 Codice Civile, nei seguenti casi:

- violazione delle disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- accertate violazioni gravi o ripetute alle norme antinfortunistiche o relative alla sicurezza (anche stradale), ovvero grave mancata cooperazione con altre imprese presenti sul cantiere all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro;
- frode o negligenza grave nella condotta dei lavori;
- sopravvenuta carenza, in corso di esecuzione del Contratto, di uno o più dei requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica previsti degli artt. 94 e ss del Codice dei Contratti Pubblici;
- l'Appaltatore non fornisca le attività in conformità alle condizioni previste nel contratto ed in particolare impegni personale e/o attrezzature non rispondenti ai requisiti concordati, o non provveda alla pronta sostituzione delle attrezzature, o parti di esse, mal funzionanti.
- sospensione arbitraria, da parte dell'Appaltatore delle prestazioni oggetto del Contratto e/o rifiuto di riprendere l'esecuzione delle attività, qualora sospese, per qualsivoglia ragione da parte della Committente;
- venir meno o revoca di eventuali autorizzazioni, permessi e/o licenze previste per l'espletamento delle prestazioni oggetto del Contratto;
- venir meno dei requisiti generali e/o speciali indicati in sede di gara
- compimento di reiterati atti lesivi dell'immagine di Acque Spa o società da essa controllate;



ACCORDO QUADRO PER SERVIZIO DI SOSTITUZIONE MASSIVA CONTATORI

- l'Appaltatore apporti, di propria iniziativa e senza l'approvazione e/o l'autorizzazione scritta della Committente, modifiche e/o variazioni alle attività e/o al relativo progetto di esecuzione;
- violazione dell'obbligo di adozione del sistema di gestione informatica (ART. 13);
- mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi nei confronti del personale dipendente (ART. 13 e ART. 14);
- violazione degli obblighi in materia di disciplina fiscale;
- mancato adempimento delle disposizioni in materia di subappalto (ART. 11);
- omissione della stipula delle polizze assicurative previste nel contratto e/o loro mancato rinnovo e/o venir meno, in qualsiasi momento di efficacia del Contratto, della copertura assicurativa prevista (ART. 17 e ART. 18);
- violazione dell'Appaltatore o del subappaltatore agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (ART. 10);
- inadempimento alle disposizioni in materia antimafia e/o accertati tentativi o atti di infiltrazione della criminalità organizzata nell'Appaltatore o subappaltatore;

La Committente, previa comunicazione scritta all'Appaltatore, da inviarsi mediante raccomandata r/r, fax o pec, indirizzata al Referente del Contratto, ha inoltre facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dell'Art. 1456 Codice Civile, nei seguenti casi, da considerare "inadempimento importante", ai sensi e per gli effetti dell'Art. 1455 Codice Civile:

- reiterata e grave inosservanza alle direttive del Responsabile del Procedimento;
- violazione degli obblighi correlati al Servizio Pubblico;
- ritardo superiore a 30 (trenta) giorni nell'adempimento degli obblighi successivi al perfezionamento del Contratto (Art. 39 e ss);
- mancata implementazione o mancato mantenimento dei requisiti proposti dall'Appaltatore in sede di Iscrizione all'albo fornitori di Acque;
- qualora vengano contestate per iscritto nr. 3 inadempienze consecutive;
- violazioni in merito alla costituzione della cauzione definitiva (ART. 17);
- mancata presa in consegna delle attività contrattuali o mancata presenza per la presa in consegna delle attività contrattuali (TITOLO IIIART. 40);
- accertata negligenza dell'Appaltatore nell'esecuzione delle attività, tale da comprometterne in modo rilevante la qualità o i tempi di esecuzione;
- violazione degli obblighi in materia di gestione dei rifiuti;
- mancata predisposizione delle sedi operative (TITOLO IIIART. 41) e/o mancata disponibilità all'accesso alle sedi operative/magazzini;
- occultamento di gravi vizi e difetti;
- raggiungimento di un totale cumulato delle penali applicate all'Appaltatore superiore al 10% dell'ammontare netto del Contratto (ART. 19);
- violazione degli obblighi in materia di proprietà industriale e commerciale (TITOLO IIIART. 47);
- violazione agli obblighi in materia di privacy e riservatezza (ART. 30 ART. 31 ART. 32);
- comportamenti illeciti sanzionati dal D.lgs. 231/2001 o lesivi di adempimenti specificamente previsti a carico dell'Appaltatore dal modello di gestione;
- violazione delle disposizioni previste dal Codice Etico degli Appalti, nel Modello 231 e nel Codice di Comportamento di Acque S.p.A.;
- reiterato inadeguato o insufficiente utilizzo del sistema di gestione informatica, in maniera difforme dal presente Capitolato (TITOLO IIIART. 45).
- in caso di inosservanza accertata ove applicabile della normativa ambientale, dei vincoli DNSH (Do No Significant Harm) previsti dalla normativa di riferimento in vigore e dei principi e delle condizionalità del PNRR;
- in caso di perdita del finanziamento per fatto imputabile all'appaltatore e al subappaltatore, con riserva di agire nelle opportune sedi per il maggior danno subito.



ACCORDO QUADRO PER SERVIZIO DI SOSTITUZIONE MASSIVA CONTATORI

Qualora l'Appaltatore si renda inadempiente alle obbligazioni contrattuali, la Committente invia comunicazione scritta di contestazione degli addebiti, con assegnazione allo stesso di un termine perentorio, non inferiore a 10 (dieci) giorni, entro il quale assolvere ai propri obblighi e adempiere alle prescrizioni impartite dalla Committente.

Trascorso inutilmente tale termine senza che l'Appaltatore abbia adempiuto, la Committente ha facoltà di dichiarare la risoluzione del Contratto. Nella comunicazione di risoluzione, indicherà il giorno in cui avrà luogo la riconsegna delle attività contrattuali, l'immissione in possesso della Committente dei cantieri, la constatazione dello stato dei luoghi e dello stato di avanzamento dell'opera, la redazione dello stato di consistenza. Qualora l'Appaltatore non si presenti per la constatazione in contraddittorio delle circostanze di cui al punto che precede o si rifiuti di sottoscrivere il relativo verbale, la Committente procederà alle constatazioni in presenza di due testimoni che sottoscriveranno il verbale.

In caso di risoluzione di uno dei contratti applicativi si procederà a risolvere anche il Contratto con l'operatore economico inadempiente.

Qualora si verifichi la risoluzione di diritto del Contratto, nessun indennizzo, corrispettivo o risarcimento sarà dovuto all'Appaltatore o al subappaltatore. E' fatto salvo il diritto della Committente al risarcimento del maggior danno eventualmente subito, ai sensi degli articoli 1453 e ss. Codice Civile e l'applicazione delle penali così come disciplinate nell'Elaborato 1.4 del presente Capitolato.

Nelle more delle contestazioni di cui al presente articolo e fatto salvo il diritto della Committente di far eseguire d'ufficio, anche a mezzo di altre imprese, lavori o le attività attinenti ad Ordinativi di Lavoro accettati e non iniziati ovvero eseguiti soltanto parzialmente e comunque non ultimati secondo le prescrizioni date, ogni qual volta l'Appaltatore non vi abbia provveduto, nonostante la richiesta scritta della Committente. In questo caso la Committente darà notizia di detta decisione a mezzo raccomandata a/r all'Appaltatore, quantificando il lavoro, o l'attività, da svolgere ed indicando le date in cui verranno iniziati i lavori da parte di altre imprese o direttamente a cura della Committente. Gli eventuali maggiori costi saranno addebitati all'Appaltatore.

In caso di risoluzione l'Appaltatore sarà tenuto a proseguire le attività, ai prezzi e alle condizioni contenute nel Contratto fino a quando sarà attivato un nuovo Contratto sostitutivo presso un terzo, e comunque per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi dalla comunicazione di risoluzione di cui sopra, a predisporre un piano di trasferimento delle attività al soggetto che sarà indicato dalla Committente e a rendere disponibile tutto quanto necessario a detto trasferimento.

In caso di risoluzione la Committente avrà facoltà di escutere la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore, oltre, naturalmente al risarcimento di tutti i danni.

La decisione della Committente di non avvalersi di una delle clausole risolutive espresse di cui sopra, in una o più occasioni, costituirà soltanto manifestazione di tolleranza dell'inadempimento contestato e non impedirà di avvalersene in occasioni diverse.

Resta fermo quanto previsto all'art. 122 del D. Lgs. n. 36/2023

ART. 26 ESECUZIONE IN DANNO DELL'APPALTATORE

Eccettuati i casi di forza maggiore, in caso di omissione ovvero di sospensione anche parziale, da parte dell'Appaltatore, dell'esecuzione delle prestazioni oggetto di affidamento, il Committente, dandone opportuna comunicazione scritta, potrà sostituirsi all'Appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni da rendere ovvero potrà avvalersi di soggetto terzo in danno e spese dell'Appaltatore, oltre ad applicare le eventuali previste penali.

ART. 27 FACOLTA DI RECESSO

Il recesso è regolato dalle disposizioni dell'art. 123 del D.lgs 36/2023.



ACCORDO QUADRO PER SERVIZIO DI SOSTITUZIONE MASSIVA CONTATORI

ART. 28 FORZA MAGGIORE

Le Parti non saranno responsabili del mancato adempimento, parziale o totale, del presente Contratto per fatti imputabili a cause di forza maggiore. Sono cause di forza maggiore eventi o circostanze che esorbitino dal controllo della Parte interessata e che non avrebbero potuto essere evitati mediante la diligenza e richiesta nel caso di specie.

Se una delle Parti ritiene che si sia verificata una causa di forza maggiore e/o di fermo impianto che possa pregiudicare i propri adempimenti contrattuali, dovrà darne comunicazione scritta entro e non oltre 48 ore dalla conoscenza del verificarsi dell'evento specificandone il contenuto e le conseguenze sull'adempimento dei propri obblighi contrattuali, le modalità e la tempistica, ove preventivabili, di ripristino delle normali condizioni contrattuali.

Nessuna delle Parti sarà responsabile nei confronti dell'altra per l'inadempimento delle obbligazioni previste nel presente contratto causato da un evento di forza maggiore.

ART. 29 ANTICORRUZIONE

Per quanto riguarda la disciplina relativa alla materia anticorruzione, si rinvia a quanto previsto all'interno del Disciplinare di gara.

ART. 30 DOVERE DI RISERVATEZZA

Ai fini del Contratto sono "Informazioni Riservate" tutte le informazioni, in qualunque forma (cartacea, elettronica o verbale) che siano:

- Relative ad attività passate, presenti o future riguardanti l'impresa, la ricerca, lo sviluppo, le attività commerciali, le attività anche non a fine di lucro, i prodotti, i servizi, le conoscenze tecniche ed informatiche, i know-how e i segreti industriali, qualunque forma essi assumano, nonché le informazioni su clienti, i progetti e i piani di organizzazione degli stessi, i progetti commerciali, ivi incluse le informazioni rivelate o sviluppate per finalità di cui al Contratto;

Identificate per iscritto come "riservate" ovvero che si possano ragionevolmente identificare o considerare come "riservate".

Non sono considerate riservate, indipendentemente dalla loro classificazione, le informazioni che siano o siano diventate in corso d'opera di dominio pubblico.

L'Appaltatore si impegna a non utilizzare per scopi diversi da quelli individuati nel Contratto le informazioni coperte da riservatezza fornite dalla Committente nello svolgimento delle attività oggetto del medesimo e di non divulgarle ai propri dipendenti e/o collaboratori se non per adempire esclusivamente alle finalità legate all'esecuzione del Contratto.

Ciascuna Parte potrà rivelare e comunicare le Informazioni Riservate laddove tale adempimento sia prescritto ai sensi di un ordine dell'autorità giudiziaria o da qualsiasi altro atto di un'autorità pubblica avente forza di legge. La parte che ha ricevuto tale richiesta di "rilevazione per obbligo di legge" deve dare comunicazione scritta e tempestiva al proprietario delle informazioni riservate al fine di concedere a quest'ultimo una ragionevole opportunità di ottenere una misura cautelare.

Tutte le Informazioni Riservate, in qualsiasi forma esse siano, sono e rimangono di esclusiva proprietà di ognuna del Committente.

Le Parti rispondono, con diretta assunzione di responsabilità, dei comportamenti in violazione di quanto previsto dall'articolo assunti dal personale in servizio presso la propria struttura o da eventuali terzi incaricati.

L'Appaltatore prende atto che i suddetti obblighi di riservatezza saranno validi e vincolanti sino alla data di cessazione, per qualsivoglia motivo, del Contratto e per un ulteriore periodo di 5 (cinque) anni.



ACCORDO QUADRO PER SERVIZIO DI SOSTITUZIONE MASSIVA CONTATORI

ART. 31 TRATTAMENTO E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Il Committente e l'appaltatore debbono rendere disponibile l'informativa relativa ai dati trattati (l'informativa di Acque S.p.A. è disponibile sul sito di Acque S.p.A. all' indirizzo <http://www.acque.net/node/322>, quella dell'appaltatore è fornita in sede di presentazione dell'offerta). La durata del trattamento è strettamente connessa all'oggetto contrattuale; i dati saranno trattati secondo le finalità proprie del contratto, funzionalmente allo svolgimento dell'oggetto contrattuale ed agli obblighi di legge. Il Committente ha nominato un Data Protection Officer, contattabile, in merito alle policy e alle prassi adottate, al seguente indirizzo: dpo@acque.net; l'aggiudicatario comunicherà all'atto di sottoscrizione del contratto quadro, gli estremi del Data Protection Officer o del Referente Privacy aziendale se designati, attraverso l'invio della propria informativa. Qualora ciascuna parte venga a conoscenza dei dati personali di cui sia titolare l'altra, conferma l'adozione ed il rispetto delle normative vigenti in materia di privacy con particolare riferimento alle prescrizioni di cui alla General Data Protection Regulation. Il Committente è l'unico Titolare del trattamento dei dati personali gestiti dal Fornitore per l'esecuzione delle attività previste dal Contratto. In tal senso, il Committente esercita un potere decisionale sulle finalità e sulle modalità del trattamento dei suddetti dati. Tale potere decisionale è del tutto autonomo rispetto all'Appaltatore che viene nominato responsabile esterno del trattamento ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, così come indicato nell'allegato del contratto (Nomina a Responsabile del trattamento). In particolare, l'Appaltatore, anche per tramite del proprio personale, dovrà trattare i dati personali conosciuti anche indirettamente e/o incidentalmente in virtù dell'esecuzione degli obblighi scaturenti dal Contratto in modo lecito e secondo correttezza, nell'ambito di operatività consentito dal Titolare, potendo effettuare le operazioni funzionali alla realizzazione e gestione delle attività individuate nel Contratto in essere, senza eseguire, quindi, trattamenti ulteriori a quelli esclusivamente necessari per il rispetto delle attività dovute.

Qualora prima dello scioglimento del contratto a qualsiasi titolo, si renda necessario riacquisire da parte del Committente dati personali rilasciati all'Appaltatore o da questi direttamente acquisiti in occasione dello svolgimento delle attività, l'Appaltatore si impegna a garantire la comunicazione dei dati senza che il Committente subisca alcun onere ulteriore rispetto a quanto contrattualmente previsto. L'Appaltatore dovrà mantenere la più completa riservatezza, confidenzialità e segretezza su qualsiasi notizia informazione, dato o documento di cui lo stesso verrà in possesso o di cui venga a conoscenza, o comunque abbia raccolto o trattato, nel corso dell'esecuzione del Contratto che, per normativa, natura o altra circostanza, sia da reputare coperto da riservatezza.

ART. 32 SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI

Per quanto di propria competenza, l'Appaltatore si impegna a trattare i dati personali mettendo in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la sicurezza del trattamento.

Il Committente autorizza l'Appaltatore a ricorrere ad altro Responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del Committente; l'Appaltatore si impegna ad imporre su tale altro Responsabile mediante apposito contratto, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati come contenuti nel presente contratto. Resta inteso che, qualora l'altro Responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, l'Appaltatore conserva nei confronti del Committente l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'altro responsabile. L'Appaltatore si impegna a conservare aggiornata la lista dei Responsabili succitati, provvedendo su richiesta espressa del Committente, ad esibire per alcuno o tutti i Responsabili i corrispettivi contratti. Il Fornitore si impegna ad informare il Committente in caso di modifiche relative all'aggiunta o sostituzione di terzi Responsabili del trattamento almeno 30 gg. lavorativi antecedenti alle modifiche, fermo restando il diritto del Committente ad opporsi entro 10 gg. lavorativi decorrenti dalla comunicazione ricevuta, non potendo così il Fornitore procedere alle modifiche proposte. La mancata comunicazione di cui al presente comma può costituire oggetto di risoluzione. Il Fornitore dà atto di aver adottato un piano di data retention che garantisca la cancellazione dei dati acquisiti durante le attività oggetto di accordo contrattuale.



ART. 33 FORO COMPETENTE

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti per l'interpretazione ed esecuzione delle obbligazioni contrattuali verranno risolte di comune accordo tra le parti. In caso di mancanza di accordo, per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Pisa.

Nelle more della risoluzione delle controversie l'Appaltatore non potrà comunque rallentare o sospendere le prestazioni oggetto di appalto.

ART. 34 FORMA CONVENZIONALE

Qualunque modifica od integrazione del contratto di appalto dovrà, sotto pena di nullità, ai sensi dell'art. 1352 del Codice civile, risultare da atto scritto. In nessun caso sarà ammessa la prova testimoniale.

ART. 35 SPESE CONTRATTUALI

Per i procedimenti avviati a decorrere dal 1° luglio 2023, in attuazione dell'art. 18 comma 10 del D.Lgs 36/2023 e dell'articolo 3 dell'allegato I.4 allo stesso decreto, l'appaltatore assolve al versamento dell'imposta di bollo al momento della stipula del contratto, con modalità telematiche, utilizzando il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" -F24 ELIDE.

(Rif. Provvedimento Prot. n. 240013/2023 di Agenzia Entrate avente a oggetto: "Individuazione delle modalità telematiche di versamento dell'imposta di bollo, di cui all'articolo 18, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, che l'appaltatore assolve al momento della stipula del contratto".)

ART. 36 RINVIO - NORME FINALI

Per tutto quanto non previsto nella documentazione contrattuale si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.

TITOLO II DISCIPLINA DELL'OFFERTA E DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO

ART. 37 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Si rinvia a quanto indicato nel Disciplinare di gara.

ART. 38 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE (per ciascun lotto)

L'appalto ha per oggetto un servizio con caratteristiche standardizzate, per tali ragioni il criterio di selezione della migliore è minor prezzo ai sensi dell'art.108, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. espresso mediante ribasso unico percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara.

TITOLO III NORME TECNICHE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

ART. 39 DESCRIZIONE SOMMARIA DEGLI INTERVENTI

L'appalto ha per oggetto le seguenti prestazioni consistenti in Servizi:

• SERVIZIO DI SOSTITUZIONE DEI CONTATORI DELL'ACQUA

Le principali fasi di lavoro previste sono:

- Ricezione ordine di lavoro e gestione dell'ordinativo relativi all'attività di sostituzione contatore;
- Individuazione del contatore da sostituire e verifica della corrispondenza della matricola;
- Chiusura del flusso d'acqua;
- Rimozione del contatore;
- Installazione del contatore nuovo (anche mediante l'impiego di prolunghe, riduzioni, codoli adattatori, etc.);
- Riapertura del flusso d'acqua e verifica delle giunzioni al fine di evitare la presenza di perdite d'acqua;
- Apposizione del sigillo a monte del contatore;
- Verifica connettività;
- Gestione dell'ordine da tablet;
- Gestione dell'eventuale KO ovvero della mancata sostituzione del contatore.



ACCORDO QUADRO PER SERVIZIO DI SOSTITUZIONE MASSIVA CONTATORI

• RITROVAMENTO CHIUSINO O 15 cm IN CORRISPONDENZA DEL RUBINETTO DI ARRESTO E MESSA IN SICUREZZA

Le principali fasi di lavoro previste sono:

- Constatazione dell'assenza di valvola al contatore e assenza di chiusino stradale visibile;
- Individuazione del chiusino O 15 cm in corrispondenza del rubinetto d'arresto attraverso apparecchiatura cercametalli;
- Ritrovamento con l'ausilio di attrezzatura di uso comune, quale scalpello e mazzuolo;
- Ripristino del piano di quota calpestabile con applicazione di strato di asfalto a freddo.

• RITROVAMENTO E RIALZAMENTO CHIUSINO O 15 cm IN CORRISPONDENZA DEL RUBINETTO DI ARRESTO

Le principali fasi di lavoro previste sono:

- Constatazione dell'assenza di valvola al contatore e assenza di chiusino stradale visibile;
- Individuazione del chiusino O 15 cm in corrispondenza del rubinetto d'arresto attraverso apparecchiatura cercametalli;
- Ritrovamento con l'ausilio di attrezzatura di uso comune, quale scalpello e mazzuolo;
- Scalzamento mediante attrezzatura di uso comune ma anche avvalendosi di martellino alimentato da generatore e rialzamento della base fino alla quota di calpestio;
- Fissaggio della base del chiusino attraverso l'applicazione di malta colabile a ritiro compensato a presa ed indurimento rapidi.

• SOSTITUZIONE RUBINETTO ARRESTO CON RUBINETTO ANTIMANOMISSIONE ED INSERIMENTO/SOSTITUZIONE VALVOLA DI NON RITORNO

QUESTA ATTIVITÀ DOVRA' ESSERE SVOLTA IN OGNI OCCASIONE POSSIBILE.

DOVRANNO ESSERE VERIFICATE LE SEGUENTI CONDIZIONI DI PROCEDIBILITÀ:

PRESENZA DI UN ALLOGGIAMENTO CONTATORI DI DIMENSIONI TALI DA CONSENTIRE L'INSTALLAZIONE DELLA VALVOLA ANTIMANOMISSIONE E L'INSERIMENTO DELLA NUOVA VALVOLA DI NON RITORNO.

Le principali fasi di lavoro previste sono:

- Interruzione del flusso idrico a mezzo del rubinetto a terra all'interno del chiusino;
- smontaggio del contatore come sopra descritto;
- smontaggio del rubinetto di arresto ed eventuale valvola di non ritorno, entrambi presenti all'interno dell'alloggiamento del contatore;
- installazione del nuovo rubinetto antimomanmissione verificando con attenzione il "verso" del flusso idrico indicato sul corpo dello stesso e nuova valvola di non ritorno, oltre alla raccorderia necessaria, il tutto fornito da Acque Spa;
- rimontaggio del contatore come descritto alle voci precedenti;
- riattivazione del flusso idrico su entrambi i rubinetti (all'interno del chiusino e all'interno del vano contatori)


SOSTITUZIONE/INSERIMENTO RUBINETTO DI ARRESTO NON ANTIMANOMISSIONE

QUESTA ATTIVITÀ DOVRA' ESSERE SVOLTA SOLO NEL CASO IN CUI NON SIA POSSIBILE PROCEDERE A SOSTITUIRE/INSERIRE UN RUBINETTO ANTIMANOMISSIONE PER RAGIONI DI SPAZIO, MA SI SIA IN PRESENZA DI UN RUBINETTO VETUSTO E SIA COMUNQUE POSSIBILE INTERRROMPERE IL FLUSSO IDRICO ATTRAVERSO LA CHIUSURA DEL RUBINETTO A TERRA ALL'INTERNO DEL CHIUSINO.

Le principali fasi di lavoro previste sono:

- Interruzione del flusso idrico a mezzo del rubinetto a terra all'interno del chiusino;
- smontaggio del contatore come sopra descritto;
- smontaggio del rubinetto di arresto presente all'interno dell'alloggiamento del contatore;

- installazione del nuovo rubinetto fornito da Acque Spa;
- rimontaggio del contatore come descritto alle voci precedenti;
- riattivazione del flusso idrico su entrambi i rubinetti (all'interno del chiusino e all'interno del vano contatori).

DISTANZA TRA MONTATE E CONTATORE 17 CM	SOSTITUZIONE CONTATORE PASSO 145 MM CON NUOVO PASSO 110 MM
	

ART. 40 MODALITA' DI AFFIDAMENTO DEI SINGOLI SERVIZI – ORDINATIVO DI LAVORO

L'affidamento delle specifiche attività richieste all'Appaltatore avverrà, di volta in volta, attraverso l'emissione di singoli Ordinativi di Lavoro, gestiti esclusivamente tramite la piattaforma informatica indicata dalla Committente, nei quali saranno stabiliti l'esatto oggetto dell'Ordinativo di Lavoro ed il tempo utile per l'ultimazione delle attività in esso previste.

A tal fine l'Ordinativo di Lavoro contiene le date di avvio e ultimazione dei lavori ed eventuali allegati che la Direzione Esecuzione del Contratto ritiene necessari per esplicare le lavorazioni da eseguire.

Prima dell'inizio dei lavori, l'Appaltatore è tenuto ad indicare alla Committente il nominativo dell'effettivo esecutore dell'opera (Appaltatore o subappaltatore autorizzato) per ciascun Ordinativo di Lavoro.

Gli Ordinativi di Lavoro verranno emessi associandovi una data fine entro cui devono essere completate le attività.

L'Appaltatore deve adeguare il proprio programma di lavoro sulla base della data fine.

ART. 41 SEDI OPERATIVE

Entro 10 (dieci) giorni dalla stipula del Contratto, l'Appaltatore dovrà provvedere ad allestire, sul territorio di uno dei Comuni in cui la Committente gestisce il Servizio Idrico Integrato o di un Comune vicino e accettato da Acque S.p.A., almeno:

- n°1 sede operativa idonea a svolgere le funzioni di centro di coordinamento, pianificazione e schedulazione dei servizi;
- n°1 centro operativo idoneo a svolgere le funzioni di attività di supporto operativo, rimessaggio automezzi, coordinamento attività operative, servizi per il personale;
- n°1 magazzino per ogni centro operativo, istituito presso le proprie sedi o in luoghi diversi ritenuti adatti, idoneo ad assicurare in qualsiasi momento tutto quanto occorra per la continuità degli interventi e la puntualità delle prestazioni contrattuali.

Dette strutture dovranno essere ubicate sul territorio in maniera adeguata al soddisfacimento degli standard del servizio richiesto; la sede operativa (le sedi operative) e/o il magazzino (i magazzini) può (possono) coincidere con il centro operativo.



ACCORDO QUADRO PER SERVIZIO DI SOSTITUZIONE MASSIVA CONTATORI

La mancata dimostrazione di quanto richiesto entro il termine stabilito darà diritto alla Committente alla risoluzione del Contratto e l'incameramento del deposito cauzionale.

ART. 42 MATERIALI

I materiali occorrenti per procedere alla sostituzione dei contatori, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, contatori, prolunghe, codoli, guarnizioni, pasta, canapa, ecc. saranno forniti da Acque S.p.A.

I materiali occorrenti per i piccoli lavori idraulici in nicchia e ritrovamento/rialzamento chiusino invece saranno:

- Componenti idrauliche **A CARICO DI ACQUE S.P.A.** (rubinetterie, raccordi, manicotti, niples, ecc.)
- Componenti non idrauliche **A CARICO DELL'APPALTATORE** (malta colabile a ritiro compensato, asfalto a freddo, ecc.)

Per i Servizi per i quali si prevede la fornitura dei materiali da parte di Acque, la fornitura dei materiali è da intendersi presso i magazzini di Acque S.p.A. ed è onere dell'appaltatore il carico, il trasporto e lo scarico dei materiali dai magazzini di Acque S.p.A. fino al luogo dove devono essere impiegati, tramite liste precedentemente concordate con Acque.

Per quanto concerne le componenti non idrauliche, l'Appaltatore nell'esecuzione del Contratto, dovrà garantire che gli stessi siano della migliore qualità e immuni da ogni difetto, idonei all'utilizzo e alla finalità delle lavorazioni, conformi e corrispondenti alle caratteristiche e condizioni previste dal Contratto, dal bando e dalla lettera di invito, alle prescrizioni tecniche e legislative vigenti.

L'Appaltatore è tenuto ad effettuare nel corso delle lavorazioni e delle prestazioni tutti i controlli e tutte le prove necessarie al fine dell'ottemperanza al presente articolo, anche qualora non siano espressamente previsti o richiesti nell'ordinativo contrattuale e presentare a Acque S.p.A. a richiesta di questa la relativa documentazione di conformità.

I servizi saranno, pertanto, contabilizzati secondo la quantità, la qualità e le modalità di lavorazione prescritte. E ciò anche qualora l'uso di maggiore o migliore materiale sia avvenuto senza opposizione ovvero con l'acquiescenza di Acque S.p.A.

I contatori ed i sigilli impiegabili nell'attività di sostituzione potranno essere esclusivamente quelli forniti da Acque S.p.A.

Nello specifico, per il servizio di sostituzione massiva contatori, sono valide le seguenti disposizioni:

- a) L'Appaltatore utilizzerà per la custodia dei materiali almeno 1 magazzino: all'atto della consegna del Servizio l'impresa dovrà indicare l'indirizzo del proprio magazzino adibito alla custodia dei contatori nuovi necessari per la sostituzione, dei contatori obsoleti, della raccorderia e della modulistica necessaria all'esecuzione del Servizio.
- b) Per l'esecuzione delle attività oggetto dell'affidamento resta onere dell'Appaltatore provvedere al ritiro dei materiali occorrenti presso il magazzino di Acque S.p.A. che sarà indicato. L'appaltatore si occuperà con diligenza della gestione del proprio magazzino dei contatori nuovi.
- c) L'appaltatore, nel caso in cui il fornitore di Acque S.p.A. consegni i contatori direttamente presso il magazzino indicato dalla stessa, ha l'obbligo di inviare tramite e-mail a Acque S.p.A. il documento di trasporto dei contatori in arrivo al proprio magazzino nello stesso giorno della data di arrivo.
- d) Acque S.p.A. provvederà a fornire i raccordi, guarnizioni ed il materiale occorrente all'Appaltatore per la corretta installazione e sigillatura.
- e) L'Appaltatore ha l'onere del prelievo presso i magazzini di Acque S.p.A. dei materiali accessori.
- f) Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri relativi al trasporto, presso il magazzino designato da parte Acque, dei contatori vetusti rimossi.



ACCORDO QUADRO PER SERVIZIO DI SOSTITUZIONE MASSIVA CONTATORI

I contatori rimossi devono essere restituiti presso il magazzino centrale di Acque spa di Pisa entro 7 giorni dalla rimozione con documenti idonei a identificare i contatori consegnati. A titolo esemplificativo la conservazione dei contatori sostituiti avverrà attaccando l'adesivo presente sul nuovo contatore e sul quale è riportata la matricola sopra il contatore rimosso; i contatori sostituiti nella stessa giornata andranno collocati in cassoni idonei al contenimento, stoccaggio, accatastamento ed alla conservazione dei contatori, all'esterno dei quali sarà riportata la data di sostituzione.

In fase di consegna l'Appaltatore provvede a fornire all'addetto di magazzino l'elenco dei contatori rimossi anche in formato cartaceo (bolla di Reso). L'elenco dovrà contenere i seguenti dati:

- nominativo Appaltatore;
- matricola contatori rimossi;
- data rimozione;
- Comune di ubicazione del contatore rimosso.

In occasione di ogni consegna Acque S.p.A. accetterà la consegna riservandosi di verificare la corrispondenza delle matricole rimosse con quelle presenti a sistema. Eventuali anomalie verranno segnalate al Direttore dell'Esecuzione del Contratto e all'Appaltatore.

g) L'Appaltatore dovrà dotarsi, senza alcun onere aggiuntivo per Acque S.p.A., di uno o più idonei magazzini ubicati nel territorio dei Comuni interessati dall'affidamento o di quelli limitrofi.

h) I magazzini dell'Appaltatore, in cui verranno custoditi i contatori nuovi e sostituiti dovranno rispettare le seguenti disposizioni:

L'ubicazione dei magazzini sarà oggetto di comunicazione scritta al responsabile del progetto sostituzione contatori di Acque S.p.A.

I magazzini dovranno includere un'area coperta e protetta dagli agenti atmosferici destinata alla custodia dei contatori sostituiti e quelli nuovi con la precisa indicazione della data di "messa in custodia" al fine di monitorare i tempi indicati.

Presso ciascun magazzino deve essere conservato e compilato un registro da cui risultino le giacenze fisiche aggiornate con matricola del contatore, relativa data di sostituzione e di trasmissione a Acque S.p.A.

Ciascun magazzino dovrà essere accessibile al personale Acque S.p.A. per i controlli e le ispezioni che si riterranno necessari. Tali sopralluoghi verranno comunicati con preavviso all'Appaltatore e condotti da personale esperto, in orario di lavoro, in presenza del personale dell'Appaltatore e secondo le procedure di gestione degli audit adottate da Acque S.p.A. Il relativo verbale verrà trasmesso all'Appaltatore.

i) L'Appaltatore sarà unico responsabile di danni, deterioramenti, danneggiamenti o furti ai materiali forniti da Acque S.p.A.

Per tale motivo l'Appaltatore, prima del ritiro dei materiali dovrà accettarsi che non presentino avarie o difetti e sarà tenuto a rispondere verso Acque S.p.A. dei danni che dovessero prodursi agli stessi salvo che per i difetti di fabbricazione oggettivamente non rilevabili a priori.

j) Nella gestione dei materiali da parte dell'Appaltatore si applicano gli obblighi di custodia e controllo.

k) Tutti i magazzini dovranno garantire le massime condizioni di tutela della sicurezza a livello impiantistico, logistico e procedurale.

l) Al termine del contratto sarà a carico dell'Appaltatore riconsegnare tutti i contatori, sia quelli rimossi non ancora riconsegnati che i nuovi residui non installati, e la raccorderia non utilizzata al magazzino di Acque S.p.A.

m) Per i materiali forniti da Acque S.p.A., l'Appaltatore si impegna a controllare, all'atto del ricevimento, la rispondenza della qualità e lo stato di conservazione al fine di non pregiudicare la regolare esecuzione dei lavori.



ACCORDO QUADRO PER SERVIZIO DI SOSTITUZIONE MASSIVA CONTATORI

n) L'Appaltatore risponde della custodia, della conservazione e dell'impiego di materiali ricevuti sino al collaudo definitivo delle opere eseguite; risponde altresì della custodia e della conservazione del materiale esuberante sino alla sua restituzione.

L'Appaltatore solleva Acque da ogni responsabilità per danni a cose o persone cagionati dai materiali che ha in consegna ed in particolare da quelli che non vengono custoditi in locali chiusi. I materiali, da chiunque forniti, e le attrezzature devono essere caricati, trasportati e scaricati a pié d'opera a cura e spese dell'Appaltatore.

o) È in facoltà di Acque S.p.A. di procedere in qualsiasi tempo al riscontro della consistenza dei beni consegnati. In caso di danni o smarrimento anche se dipendenti da cause di forza maggiore, l'Appaltatore deve reintegrare i pezzi danneggiati o smarriti ovvero provvedere al rimborso economico. L'Appaltatore deve restituire i beni consegnati in perfette condizioni di efficienza. Acque S.p.A. non è in alcun modo custode o depositaria dei beni di proprietà o in uso all'Appaltatore che questi introduca nei locali di Acque spa medesima per l'esecuzione del Contratto. La custodia e conservazione di tali beni sono a suo esclusivo carico senza alcuna responsabilità per Acque S.p.A. per mancanze, danni o distruzioni dovute a qualsiasi causa.

p) Nel caso in cui venga rubato, smarrito o trafugato un contatore nuovo già formalmente consegnato da Acque S.p.A. o un contatore sostituito in giacenza presso i magazzini dell'Appaltatore, questo dovrà presentare denuncia presso le autorità competenti specificando Ditta costruttrice, calibro e numero seriale del contatore. Copia della denuncia dovrà essere consegnata al DEC che provvederà alla proposta all'applicazione delle penali previste.

ART. 43 PERSONALE E MEZZI

L'Appaltatore dovrà fornire al proprio personale i dispositivi di protezione previsti dalla D.Lgs 81/08 e dal DUVRI e tutto ciò che Acque S.p.A. potrà richiedere per la buona esecuzione dei lavori e l'incolumità degli addetti ai medesimi e dei terzi, per garantire l'integrità delle proprie opere e dei beni pubblici e privati.

In considerazione dell'area e della natura dei servizi oggetto del presente appalto si ritiene di indicare la dotazione dei mezzi e la **composizione delle squadre tipo necessarie all'esecuzione delle seguenti Servizi/lavorazioni:**

Servizio Sostituzione Contatori

As – sostituzione contatori acqua fredda:

N° 1 Operaio idraulico Specializzato

N° 1 Mezzo idoneo al trasporto di 2 persone e dei mezzi e materiali necessari per le sostituzioni contatori

Per la copertura del territorio oggetto dei lavori nel presente appalto è prevista la disponibilità minima per ciascun lotto di n° 2 squadre operative di tipo As

Acque S.p.A. si riserva di chiedere l'impegno di più o meno squadre, mezzi e personale, per peculiari necessità e per periodi anche prolungati, senza che per questo l'appaltatore possa pretendere un ulteriore compenso.

ART. 44 NORME GENERALI

Nel contratto non sono previsti interventi di alcun genere in luoghi confinati:

- nell'eventuale caso in cui si riscontri la presenza, o possibile presenza, di un contatore da sostituire ubicato in cameretta con profondità superiore a 1,5 m è proibito raggiungere il contatore e procedere alla sostituzione. Andrà indicata la relativa anomalia identificativa della casistica d'impedimento. Questa eventualità è dovuta al fatto che le informazioni relative ai luoghi d'ubicazione dei contatori disponibili nei sistemi informatici del Committente possono non essere precise.

ART. 45 GESTIONE INFORMATICA DEL FLUSSO DI LAVORO

I punti di consegna delle forniture coinvolte dalla sostituzione massiva dei contatori sono marcati con un'etichetta plastica contenente un codice identificativo dell'impianto, sia memorizzato in un tag NFC, che stampato con codifica a barre e in chiaro.

La Committente provvederà a concedere in comodato per la durata delle attività idonei apparati mobili, equipaggiati con lettore di tag NFC e lettore di codice a barre, con installato il software necessario alla corretta gestione e consuntivazione delle attività. Provvederà inoltre a formare adeguatamente il personale addetto dell'Appaltatore per l'uso del medesimo secondo le specifiche previste dal presente Capitolato.

È specifico onere dell'Appaltatore, che ne assume l'obbligo con la sottoscrizione del Contratto, interfacciarsi con la Committente attraverso il medesimo sistema informatico sia per il ricevimento degli Ordinativi di Lavoro, sia per tutte le comunicazioni operative inerenti la gestione del Contratto. Tale attività ha lo scopo precipuo di gestire e monitorare in tempo reale tutte le attività poste in campo per la gestione del Servizio Idrico Integrato ed assume carattere di primaria importanza nel presente Contratto.

L'Appaltatore dovrà operare esclusivamente avvalendosi del sistema di gestione informatica dell'appalto.

Durante lo svolgimento dell'Appalto, la Committente si riserva la possibilità di effettuare aggiornamenti tecnologici e funzionali del sistema informatico operativo gestionale, senza che questo comporti la sospensione, anche temporanea, degli obblighi dell'Appaltatore. Qualora gli aggiornamenti abbiano impatto sulle funzioni rese disponibili agli operatori dell'Appaltatore, la Committente procederà a pianificare con congruo anticipo e ad organizzare opportune sessioni di collaudo con l'Appaltatore stesso.

Con la sottoscrizione del Contratto l'Appaltatore accetta ed assume la presente specifica prescrizione.

La procedura a cui si deve uniformare l'Appaltatore prevede quanto segue:

1. l'operatore si reca presso l'indirizzo dell'utenza e accede al vano contatori;
2. avvicina il terminale al primo tag disponibile e "legge" il contenuto del tag NFC;
3. se non riesce a leggere il tag procede a leggere il codice a barre;
4. se non riesce a leggere il codice a barre inserisce sul palmare il codice impianto manualmente;
5. il software installato sul palmare ricerca il codice impianto e visualizza l'utenza corrispondente;
6. l'operatore inserisce sul palmare le ultime 4 cifre della matricola del contatore per consentire al software di verificare l'individuazione del contatore corretto;
7. se il contatore è corretto procede con l'inserimento della lettura;
8. l'operatore effettua una foto che inquadra la lettura;
9. l'operatore effettua una foto panoramica che inquadra lo stacco senza il contatore;
10. l'operatore, avvalendosi dell'apposita funzione presente sul terminale, inquadra il codice a barre presente sul quadrante del contatore nuovo per inserirla nel terminale;
11. se non presente il codice a barre dentro il quadrante l'operatore procede inquadrando il codice a barre contenente la matricola del NUOVO contatore, posta sulla confezione, per inserirla nel terminale (in questo caso l'operatore verifica visivamente che la matricola del contatore corrisponda a quella posta sulla confezione);
12. se non riesce a leggere il codice a barre l'operatore inserisce la matricola del contatore manualmente;
13. l'operatore effettua la foto del nuovo contatore montato;
14. effettua una ulteriore foto panoramica del contatore montato;
15. l'applicativo registra automaticamente la coordinata satellitare;
16. se l'operatore non riesce ad effettuare la sostituzione è necessario selezionare una causale di KO fra le seguenti:
 - a. Inaccessibile;
 - b. Impianto da risanare a carico di Acque;
 - c. Impianto da risanare a carico del cliente;
 - d. Cameretta con profondità superiore a 1,5 m
17. nel caso di KO è necessario effettuare una fotografia dell'impianto per evidenziare l'anomalia bloccante o del civico in caso d'inaccessibilità.

Per quanto sopra, l'Appaltatore verrà dotato di idonei apparati mobili per la ricezione e la gestione e rendicontazione in campo, in tempo reale, delle comunicazioni e degli Ordinativi di lavoro assegnati.



ACCORDO QUADRO PER SERVIZIO DI SOSTITUZIONE MASSIVA CONTATORI

Ai fini dell'organizzazione e gestione dei processi l'Appaltatore, senza riconoscimento di ulteriori compensi, deve:

- a) dotare il caposquadra di ogni squadra operativa del dispositivo mobile per la ricezione degli Ordinativi di Lavoro emessi dalla Committente (forniti da Acque S.p.A.) ed assegnati alla squadra dall'Appaltatore, al fine di aggiornare in tempo reale le informazioni richieste dal sistema e segnalare le eventuali problematiche sorte in fase esecutiva; si precisa che l'OdL verrà visualizzato sui singoli tablet solo dopo che l'Appaltatore avrà provveduto ad assegnare il lavoro ad una squadra, pertanto è onere dell'Appaltatore di predisporre idoneo personale tecnico deputato alla ricezione e pianificazione degli ordini ricevuti secondo le priorità indicate dalla Committente nei vari OdL.
- b) eseguire e documentare sul dispositivo mobile le manovre sugli organi di chiusura del Servizio Idrico Integrato nelle zone di intervento, previa indicazione del Responsabile del Procedimento. A tale proposito è fatto esplicito divieto all'Appaltatore di effettuare manovre sugli organi di chiusura del servizio idrico integrato senza avere preventivamente ricevuto il relativo ordine da parte della Committente;
- c) organizzare e costituire una struttura di pianificazione e dispacciamento per la ottimizzazione della assegnazione/schedulazione dei singoli interventi alle squadre operative sul territorio;
- d) assicurare la presenza continua e costante del/i soggetto/i preposto/i alla pianificazione ed organizzazione degli interventi presso la propria struttura operativa.

ART. 46 SPECIFICHE TECNICHE PER L'ESECUZIONE DELLA SOSTITUZIONE DEL CONTATORE

In linea generale a ciascuna sostituzione dei contatori potrà corrispondere, se richiesta, anche la sostituzione/installazione del rubinetto di arresto. A titolo esemplificativo ma non esaustivo, i rubinetti d'arresto andranno sostituiti/installati nei seguenti casi:

- Presenza chiusura su marciapiede e presenza rubinetto al contatore (sostituzione del rubinetto d'arresto);
- Presenza chiusura su marciapiede e assenza rubinetto d'arresto, solo in occasione di sostituzione di contatore "lungo" e posa di un contatore "corto" (installazione).

A. MODALITA' DI INDIVIDUAZIONE DEL CONTATORE E VERIFICA DI POSSIBILITA' DI SOSTITUZIONE

Prima di procedere alla sostituzione del contatore occorre eseguire le seguenti fasi preparatorie alla sostituzione:

1. Individuazione della localizzazione del contatore
2. Apertura della nicchia/pozzetto del contatore
3. Identificazione del contatore da sostituire
4. Individuazione della chiusura a monte del contatore e verifica della possibilità di esecuzione manovra di arresto.

Dettaglio delle fasi di preparazione del lavoro.

1. Individuazione della localizzazione del contatore. Attraverso i dati contenuti nell'elenco contatori da sostituire la ditta individuerà l'ubicazione di ogni contatore. Nell'elenco sono riportati gli indirizzi della localizzazione del contatore dell'utenza e le note aggiuntive sull'ubicazione del contatore (ove siano disponibili). Nel caso in cui la ditta sia idoneamente attrezzata, il committente potrà fornire le coordinate geografiche della localizzazione del contatore (se disponibili).
2. Apertura della nicchia/pozzetto contenente il contatore. Il contatore è localizzato di norma in tre tipi di diversi di alloggiamenti.
 - a. Nicchia o armadio a muro. Piccoli e medi contatori filettati (DN15-DN50) sono di norma localizzati in nicchie ricavate nelle pareti degli edifici di proprietà dell'utenza, e chiuse da un piccolo sportello metallico. Per diametri più grandi spesso l'utenza ha costruito appositi armadi accessibili attraverso l'apertura di idonei sportelli. L'apertura di tali sportelli avviene attraverso l'uso di una chiave comune. I diversi tipi di chiavi sono facilmente individuabili. Il committente metterà comunque a disposizione le chiavi necessarie all'apertura degli sportelli.



ACCORDO QUADRO PER SERVIZIO DI SOSTITUZIONE MASSIVA CONTATORI

ATTENZIONE: se lo sportello risulta chiuso con lucchetto dall'utente, per procedere alla sostituzione del contatore è necessario chiedere la chiave all'utente interessato.

b. Pozzetto sul marciapiede. Tale alloggiamento è chiuso da un chiusino metallico eventualmente dotato di chiusura con chiave.

c. Pozzetto sul marciapiede o in strada chiuso da tombino stradale per carico pesante. Tale alloggiamento è chiuso da un chiusino in ghisa, di forma circolare o rettangolare, privo di chiusura con chiave. L'apertura viene effettuata sollevando il chiusino tramite picconi o pinze. Se il contatore non risulta essere agevolmente raggiungibile dall'esterno l'intervento di sostituzione non deve essere eseguito

ATTENZIONE: nel caso di sostituzione di contatori in batteria sarà obbligatorio procedere alla rimozione di un singolo contatore alla volta e all'installazione del nuovo prima di iniziare una nuova operazione.

In particolare, prima della rimozione, si dovrà procedere all'applicazione di cartellini adesivi numerati che mettano in relazione il contatore e lo stacco corrispondente; successivamente andranno fatte per ciascun contatore-stacco le foto che documentino la matricola e la corrispondenza dei numeri riportati sugli adesivi.Terminate le sostituzioni andranno applicati gli adesivi numerati sui nuovi contatori installati ed effettuate nuovamente le foto che documentino la matricola e la corrispondenza dei numeri riportati sugli adesivi.

3. Individuazione del contatore oggetto di ordinativo di lavoro.

Il riconoscimento del contatore da sostituire ha esito positivo se si verificano tutte le seguenti condizioni:

a. L'impianto di derivazione d'utenza di cui all'ordinativo è stato individuato ed il contatore risulta accessibile.

b. La matricola riportata sul contatore da sostituire è leggibile e coincide con quella dell'utenza in questione riportata nell'ordinativo.

c. Se la matricola del contatore non corrisponde a quella indicata nell'ordinativo, ma è stato comunque verificato che il contatore fa servizio all'utenza indicata, il tecnico deve contattare telefonicamente il personale di Acque, che darà l'eventuale autorizzazione alla sostituzione del contatore.

4. Individuazione della chiusura a monte del contatore e verifica di possibilità esecuzione manovra di arresto.

Il rubinetto d'arresto/saracinesca dal lato di Acque generalmente si trova all'interno della nicchia o del pozzetto in cui si trova il contatore; tuttavia, in alcune zone del territorio di Acque tale chiusura può essere ubicata a terra, sul marciapiede o sulla strada, accessibile previa apertura di un chiusino in ghisa genericamente di forma circolare. Nel caso in cui la chiusura si trovi in pozzetto su marciapiede o strada occorrono specifiche chiavi per la loro adeguata manovra.

ATTENZIONE: prima di eseguire il cambio l'operatore deve controllare se siano presenti perdite sull'impianto idrico privato (es. macchie d'umido evidenti); in tal caso l'operatore non deve eseguire il cambio ed annotare l'anomalia corrispondente.

B. MODALITA' DI SOSTITUZIONE DI CONTATORI FILETTATI (DN15-DN50)

Una volta identificato univocamente il contatore, e verificata la possibilità di chiusura dell'acqua dal lato Acque, occorre, prima di eseguire il cambio del misuratore:

- avvisare l'utente: se non è presente ed il contatore non è in uso si può procedere con il cambio;
- avvisare l'utente: se non è presente ed il contatore è in uso NON si può procedere con il cambio.

Dettaglio delle fasi lavorative

1. Smontaggio del vecchio contatore.

a. Il tecnico provvede a chiudere il rubinetto di monte che chiude il flusso dell'acqua, e il rubinetto a valle del contatore, dal lato del privato, in modo da evitare il riflusso verso la nicchia di acqua dalle tubazioni private durante i lavori.

b. Una volta smontato e adagiato a terra, il vecchio contatore verrà fotografato in modo tale che siano evidenti il consumo (mc della lettura di rimozione) e il codice matricola (evidenziato con gessetto).



ACCORDO QUADRO PER SERVIZIO DI SOSTITUZIONE MASSIVA CONTATORI

ATTENZIONE: Nel caso in cui non sia possibile con un'unica fotografia riprendere sia la lettura che la matricola del contatore rimosso, occorre eseguire una fotografia aggiuntiva (in modo da visualizzare in una la lettura di rimozione, in un'altra la matricola del contatore).

2. Montaggio del nuovo contatore

- a. Prima dell'installazione il tecnico provvede a fotografare il nuovo contatore in modo tale che siano evidenti la lettura (mc) di partenza del nuovo contatore ed il codice matricola.
- b. Il tecnico incolla sul contatore rimosso, senza coprire la matricola o la lettura e pulendo prima di attaccarlo, il codice a barre adesivo (riportante la matricola del nuovo contatore) presente sotto il coperchio del nuovo contatore.
- c. I montaggio del nuovo contatore deve essere realizzato posizionando il contatore in posizione rigorosamente orizzontale, sostituendo la raccorderia/rubinetto che nello smontaggio si fossero danneggiati o che risultassero già difettosi, e posizionando nuovi elementi di raccordo (prolunghe, manicotti) allo scopo del raggiungimento della giusta lunghezza. La ditta dovrà restituire all'utenza l'impianto perfettamente funzionante ed in grado di riprendere l'erogazione del servizio.
- d. Il montaggio deve intendersi comprensivo dell'installazione di ogni eventuale corredo del contatore stesso, ivi comprendendo gli apparati di trasmissione radio per la telelettura di prossimità. Tali apparati, avranno caratteristiche, dimensionali e materiali, tali da poter essere applicati al contatore in maniera semplice ed immediata, senza il ricorso a particolari strumenti o operazioni complesse.
- e. Il contatore che verrà installato deve avere lo stesso calibro del contatore rimosso.
- f. Nel caso in cui sia sostituito un contatore di calibro DN15 e lunghezza 145mm ed il committente abbia in disponibilità esclusivamente contatori DN15 di lunghezza 110mm, sarà fornito da Acque S.p.A. un codolo speciale (di lunghezza 7cm) che permetterà di ottenere il corretto spazio per l'alloggiamento e l'installazione del contatore di lunghezza inferiore. Il codolo dovrà esser ordinariamente posizionato in luogo del codolo presente sull'impianto dalla parte di Acque (quindi prima del contatore); solo in occasioni particolari, quali la non perfetta qualità del montante, potrà esser posizionato al posto del codolo ubicato sul lato privato.
- g. Nel caso in cui sia sostituito un contatore di qualsiasi calibro inferiore a DN50 che abbia lunghezza diversa dal contatore di calibro analogo in dotazione, dovranno essere usate le prolunghe per adattare la misura: in via preferenziale dette prolunghe dovranno essere posizionate prima del codolo (possibilmente lato Acque, così come per il caso precedente) e non a diretto contatto del contatore.
- h. È anche possibile fare una sola foto del nuovo e vecchio contatore insieme qualora si riuscisse bene a leggere le 2 letture e le 2 matricole.

3. Chiusura dell'intervento.

Prima di chiudere l'intervento, quindi la nicchia, l'operatore dovrà:

- eseguire una fotografia panoramica dell'ubicazione del nuovo contatore, in modo che sia possibile individuarne la posizione;
 - apporre il sigillo fornito da Acque S.p.A. del colore corrispondente a quello rimosso per eseguire l'attività;
 - prima della chiusura dello sportello o del chiusino/lamiera dovrà riaprire tutti rubinetti d'arresto, a monte e a valle del contatore, in modo da ripristinare l'erogazione dell'acqua.
- ATTENZIONE:** se il rubinetto a valle del contatore risulta chiuso prima della realizzazione dell'intervento, il tecnico deve lasciare tale valvola nella posizione di chiusura.
- chiudere la nicchia/pozzetto con le modalità simili per l'apertura e prendere in consegna il vecchio contatore.

Chiuso l'alloggio del contatore, il tecnico provvede alla pulizia delle zone in prossimità del contatore (rimozione acqua e detriti in ingresso o vano scala di contatori ubicati all'interno della proprietà privata, rimozione di detriti lasciati su marciapiede, che potrebbero provocare l'inciampo dei cittadini).

NOTA BENE: in tutte le fotografie (3 o al massimo 4 in casi particolari) deve essere visibile la data dell'esecuzione dell'intervento.

C. MANCATA SOSTITUZIONE DEI CONTATORI

In caso di impossibilità di esecuzione del cambio per impossibilità di accesso al contatore, l'operatore dovrà consuntivare l'ordine di lavoro inserendo il codice relativo alla causa della mancata sostituzione, e riportare nel campo note eventuali informazioni aggiuntive.

In tutti i casi in cui l'operatore sarà impossibilitato ad eseguire la sostituzione del contatore indicato nell'ordinativo, oltre ad indicare la codifica della relativa anomalia, dovrà anche produrre una documentazione fotografica che attesti quanto indicato dall'anomalia.



ACCORDO QUADRO PER SERVIZIO DI SOSTITUZIONE MASSIVA CONTATORI

ART. 47 BREVETTI INDUSTRIALI, DIRITTI D'AUTORE E "LOGO"

L'Appaltatore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

L'Appaltatore, pertanto, si obbliga a manlevare Acque S.p.A., per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.

Qualora venga promossa nei confronti di Acque S.p.A. azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, l'Appaltatore assume a proprio carico tutti gli oneri consequenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, Acque S.p.A. è tenuta ad informare prontamente per iscritto l'Appaltatore delle suddette iniziative giudiziarie.

Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti di Acque S.p.A., fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, Acque S.p.A. ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi e/o le forniture erogati.

È vietato qualsiasi uso - eccetto quanto autorizzato da Acque S.p.A. per ragioni strettamente legate all'esecuzione del servizio - da parte dell'Appaltatore dei marchi e/o dei loghi e/o delle denominazioni "Acque S.p.A."